IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LIX - Serie V - Vol. VI - Fascicolo IV - Aprile 1934

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE

Costituzione Apostolica (1). — *Inter praecipuas* sulla erezione della Abazia di S. Girolamo in Roma per i PP. Benedettini addetti alla edizione critica della Volgata.

PIUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Inter praecipuas incliti Ordinis Sancti Benedicti laudes semper habita est sacrarum litterarum eruditio atque doctrina; quam quidem laudem ipsi agnoverunt Decessores Nostri f. r. Pius X et Benedictus XV, qui munus Vulgatae editionis Bibliorum emendandae huic Ordini, peculiari Commissione ad opus constituta, tradere voluerunt. Eiusmodi autem Commissionis studia ac labores Nos quoque ab initio libenti animo prosecuti, curam et sollertiam plane exploravimus, qua ipsa, omnibus sedulo antea pervestigatis, prima duo volumina de integro edidit et alia duo proxime edenda apparavit.

Quo autem novos operi feliciter incepto stimulos adiiciamus ac peculiare benevolentiae Nostrae testimonium Ordini S. Benedicti exhibeamus, monasterium Sancti Hieronymi in hac alma Urbe erigere statuimus, ut quaedam ibi monachorum familia, religiosam tuens disciplinam et magnifico sacrorum rituum splendore huic Ordini assueto divinis laudibus vacans, munus Vulgatae rursus edendae perficere possit.

Quapropter apostolica Nostra auctoritate monasterium Sancti Hieronymi in Urbe erigimus, idemque in locum Commissionis Vulgatae emendandae sufficimus, atque in abbatiam Sanctae huic Sedi immediate subiectam evehimus; ac simul statuimus, ut praefata abbatia dominio et potestati Apostolicae Sedis in perpetuum obnoxia sit, ita ut Vulgatam emendandam curare pergat et alia studia, quae in posterum Nobis vel Successoribus Nostris committere eidem placuerit, peragere queat.

Ut autem nova abbatia, sicut antea Pontificia Commissio, cui sufficitur, naturam instituti scientiis excolendis dicati conservet, volumus equidem, ut ea monachis iam professis semper constet; qui ne unquam deficiant, ipsam tamquam filialem coniungimus cum abbatia Ss. Mauritii et Mauri Claravallensi, e Congregatione S. Petri de Solesmis, cuius profecto studium in regulis sequendis florentemque statum penitus perspectum habemus. Ea igitur, quae sequuntur, constituimus et decernimus:

(1) « A. A. S. », 1934, p. 85.

I. Abbatia Claravallensis e suo gremio religiosos viros ad tempus seiunget, qui S. Hieronymi efformet familiam, cuius monachi chorales, dum rerum adiuncta siverint, ad quadraginta numero esse poterunt; et Abbatis Claravallensis munus erit, pro suo erga Christi Ecclesiam studio, apparandi in posterum monachos, qui ad abbatiam filialem, ut necessitas postulaverit, mittantur quique ex sodalibus sacrae doctrinae colendae aptioribus deligantur. Monachi autem, qui S. Hieronymi conventum constituerint, ad abbatiam Claravallensem, ut antea, pertinebunt, et in Abbate huius coenobii eligendo suffragia ferent. Abbas vero Claravallensis, quoties opportunum censuerit, haud inscia Apostolica Sede, eos ad se revocare poterit.

II. Monasterio S. Hieronymi praesit Abbas qui a Summo Pontifice eligatur, proponente Abbate Claravallensi virum qui studiis dirigendis tuendaeque disciplinae maxime idoneus videatur. Qui S. Hieronymi Abbas, in monachos tempore quo ibi commorantur, iurisdictione ordinaria polleat inque eorum moderamine adiutores a se ipso designandos adhibeat Priorem, Subpriorem aliosque ordinarios administros nec non quosdam consiliarios quos, partim ipse, partim conventus eligat. Quoad munere fungetur Abbas S. Hieronymi suae primigeniae Congregationis particeps esse desinet; attamen, post obitum, suffragiis precibusque huius Congregationis fruetur, eademque pro eius religiosis viris defunctis ipse feret.

III Abbas Claravallensis iure erit Visitator Apostolicus monasterii S. Hieronymi, quod cum alio Visitatore a Summo Pontifice designando quotannis inviset. Idem perpetuo gaudebit iure inspiciendae probandaeque administrationis bonorum, quorum partem, ad necessaria vitae spectantem, ipse per se administrabit, partem vero ad studiorum utilitatem pertinentem Abbas S. Hieronymi curabit.

IV. Denique abbatia S. Hieronymi sequetur constitutiones et monasticae vitae usus quos sequitur Congregatio S. Petri de Solesmis, unde ipsa Ss. Mauritii et Mauri Claravallensis abbatia ortum ducit, salvis mutationibus quae immediata Sanctae Sedi subiectio exigit, et iis quae supra decreta sunt, nec non ceteris, quae ad finem huius monasterii proprium peculiari quodam Statuto proxime definientur.

Ad quae autem omnia exsecutioni mandanda dilectum filium Fidelem de Stotzingen, Ordinis S. Benedicti Abbatem Primatem, deputamus; cui propterea necessarias et opportunas tribuimus facultates tum omnes dirimendi controversias in exsecutionis actu quomodolibet orituras, tum subdelegandi, ad effectum de quo agitur, quemlibet virum in ecclesiastica dignitate vel officio constitutum; eique onus imponimus peractae exsecutionis actorum fidem authentica forma exaratam redigendi ut in novae abbatiae archivo religiose adservetur.

Volumus praeterea ut harum Litterarum transumptis etiam impressis, manu tamen alicuius notarii publici subscriptis ac sigillo alicuius viri in ecclesiastica dignitate vel officio constituti munitis, eadem prorsus tribuatur fides, quae hisce Litteris tribueretur, si ipsemet exhibitae vel ostensae forent. Quae denique per hanc Nostram Constitutionem statuimus, decrevimus, edixi-

mus ac mandavimus, ea rata omnia firmaque permanere auctoritate Nostra volumus, iubemus; quibuslibet etiam speciali mentione dignis minime obstantibus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Domini millesimo nongentesimo trigesimotertio, die decima quinta mensis Iunii, in Festo SS. Corporis Christi, Pontificatus Nostri anno duodecimo.

Fr. Thomas Pius O. P. Boggiani, *Cancellarius S. R. E.*

Humbertus Benignis, *Protonotarius Apostolicus*

Dominicus Spolverini, *Protonotarius Apostolicus.*

ATTI DELLE SACRE CONGREGAZIONI

Sacra Congregazione del S. Officio (1).

I.

Decretum. — *Condanna del libro di Alfredo Rosenberg, dal titolo « Der Mythus des 20. Jahrhunderts ». Feria IV, die 7 februarii 1934.* — In generali consessu Supremae Sacrae Congregationis Sancti Officii E.mi ac R.mi Domini Cardinales rebus fidei ac morum tutandis praepositi, audito RR. DD. Consultorum voto, damnarunt atque in Indicem librorum prohibitorum inserendum mandarunt librum qui inscribitur:

« *Der Mythus des 20. Jahrhunderts* » (Alfred Rosenberg).

Liber omnia Ecclesiae catholicae dogmata, imo et ipsius religionis christianae fundamenta spernit ac penitur reiicit; necessitatem propugnat novam religionem seu ecclesiam germanicam instituendi et principium enuntiat « novam hodie exsurgere mythicam fidem; fidem mythicam sanguinis; fidem, qua creditur etiam divinam hominis naturam sanguine posse defendi; fidem scientia clarissima suffultam, qua statuitur septentrionalem sanguinem illud repraesentare mysterium, quo antiqua Sacramenta suffecta sunt ac superata ».

Et sequenti feria V, die 8 eiusdem mensis et anni, Ss.mus D. N. D. Pius divina Providentia Pp. XI, in solita audientia R. P. D. Adsessori Sancti Officii impertita, relatam Sibi Em.orum Patrum resolutionem approbavit, confirmavit et publicandam iussit.

Datum Romae, ex aedibus Sancti Officii, die 9 februarii 1934.

I. Venturi, *Supremae S. Congr. S. Officii Notarius.*

(1) « A. A. S. », 1934, p. 93.

II.

Decretum. — *Condanna del libro di Ernesto Bergmann, dal titolo « Die Deutsche Nationalkirche ». Feria IV, die 7 februarii 1934.* — In generali consessu Supremae Sacrae Congregationis Sancti Officii E.mi ac R.mi Domini Cardinales rebus fidei ac morum tutandis praepositi, audito RR. DD. Consultorum voto, damnarunt atque in Indicem librorum prohibitorum inserendum mandarunt librum qui inscribitur:

« *Die Deutsche Nationalkirche* » (Ernest Bergmann).

Auctor religionem christianam, factum revelationis, necessitatem Redemptionis per Iesum Christum Crucifixum et gratiae divinae denegat; religionem vero christianam et speciatim catholicam tantummodo creationem culturae semiticae et romanae ideoque indoli germanicae oppositam esse affirmat. Insuper asserit auctor Vetus Testamentum iuventuti germanicae esse periculo morali, conceptum charitatis christianae degenerationem populorum secumferre, utpote quae infirmorum ac physice debilium curam gerit simulque prolis generationem ipsis permittit; sanguinem et genus, vulgo « Rasse », exhibet ac propugnat tanquam unicum elementum progressus culturalis; novam religionem instituendam censet, fidei in Deum personalem substituendo atheismum purum seu pantheismum. Auctor praeterea exaggeratum et omnino radicalem nationalismum defendit, doctrinae necnon culturae christianae prorsus contrarium.

Et sequenti Feria V, die 8 eiusdem mensis et anni, Ss.mus D. N. D. Pius divina Providentia Pp. XI, in solita audientia R. P. D. Adsessori Sancti Officii impertita, relatam Sibi Em.orum Patrum resolutionem approbavit, confirmavit et publicandam iussit.

Datum Romae, ex aedibus Sancti Officii, die 9 februarii 1934.

I. Venturi, *Supremae S. Congr. S. Officii Notarius.*

Annotazione. — Opportuno commento trovano le due precedenti condanne nel chiaro pensiero dell'episcopato tedesco, quale è riferito dall'« Osservatore Romano » dell'8 aprile 1934:

« Il Vescovo di Osnabruck, Mons. Berning, consigliere di Stato di Prussia, ha fatto leggere in tutte le chiese della Diocesi, una notificazione in cui diceva che con l'articolo 34 del Concordato, il governo del Reich ha promesso di proteggere le associazioni e le organizzazioni cattoliche, le loro istituzioni e la loro attività. Attualmente l'attività esterna di queste associazioni è talvolta limitata da ordinanze civili. Ammettiamo pure che si tratti solo di misure passeggere. Trattative si svolgono fra la Santa Sede e il governo tedesco per regolare definitivamente le norme riguardanti l'applicazione dell'articolo 31 del Concordato.

« I capi e i membri delle associazioni cattoliche sono invitati a restare fedeli alle organizzazioni della Chiesa e ad accettare con abnegazione le difficoltà passeggere che si appongono alla loro attività. Nello stesso tempo sono invitati a curare con maggior zelo il pensiero e la vita religiosa ed il sentimento di fedeltà alla Patria. Naturalmente la Chiesa cattolica proibisce qualsiasi attività politica alle sue asso-

ciazioni. Possano i cattolici tedeschi aver fiducia che le Alte parti contraenti non permetteranno che fedeli cittadini siano continuamente oppressi e tenuti in minor conto perché appartengono ad associazioni cattoliche che lo Stato ha promesso di proteggere ».

« Germania » del 4 corrente pubblica in parte il discorso che S. E. Mons. Groeber ha tenuto nella Cattedrale di Friburgo il giovedì Santo 29 marzo. L'Arcivescovo fra l'altro ha detto: « Cattolico non vuol dire altro che generale. La nostra Chiesa cattolica è generale, quindi non una fede limitata dai confini di una nazione, dalle mura di una razza: è la Chiesa di tutti i popoli e di tutti i tempi... Che sarà del futuro? Resteremo fedeli oppure, in epoche che potranno attuarsi anche nella nostra Patria, vacilleremo e saremo i Giuda del Santo Padre, dei Vescovi, della Chiesa, dei genitori? Il Salvatore pregava perché tutto fosse uno e perciò noi vogliamo essere uniti a Lui nel tempo e nell'eternità. Cristo non ha fatto nessuna differenza, nessuna eccezione, noi dobbiamo amarci tutti l'un l'altro, e dobbiamo amare anche i nemici. Perciò in tale spirito vogliamo anche affratellarci nella nostra nuova Germania dove stiamo per formare una Nazione unita. A noi è stata data garanzia che il popolo tedesco dovrà trovare le sue basi su di un terreno positivamente cristiano. Coloro che sono a capo dello Stato vogliono che il Concordato non rimanga solo sulla carta. Però con senso di dolore dichiaro che nella nostra patria vi sono uomini i quali affermano che le fortune future del popolo tedesco saranno possibili solo se esso si strappa dal terreno in cui fino ad oggi era radicato. Io però affermo che il popolo tedesco non potrà giungere al suo grandioso destino se il suo passato si spegne e se al luogo della Croce cristiana vengono posti altri simboli. Io invito voi, proprio per il nostro amore verso il popolo tedesco, a rimaner fedeli al cattolicismo. I grandi uomini del nostro popolo non vogliono un Kulturkampf; però a coloro che giuocano col Kulturkampf io dico che ci troveranno armati se vorranno strapparci la fede dal cuore. Lasciateci la nostra fede e proprio da ciò nascerà una nuova forza tedesca ».

La « Koelnische Volkszeitung » pubblica una pastorale di S. E. Mons. Giovanni Paggenburg, vescovo di Münster contro il paganesimo.

ATTI DEI TRIBUNALI

Sacra Penitenzeria Apostolica (1).

Ufficio delle indulgenze.

I.

Decretum. — *Preci indulgenziate.* — Neminem latet quo pietatis studio, iubilari hoc anno, undevicesimo Reparationis nostrae exeunte saeculo, christifideles curaverint, specialissima veneratione ac cultu sacras imagines Iesu Christi cruci affixi prosequi, utpote aptissimas ad excitandum in eorum animis, cum memoria Dominicae Passionis, paenitentiam suorum peccatorum vitaeque emendationem.

(1) « A. A. S. », 1934, p. 108.

Profecto haud poterat non summopere laetari Beatissimus Pater, qui hac praesertim de causa Iubilaeum extraordinarium indixerat, de tanto pietatis ac amoris in Christum Redemptorem incremento; imo ardenti flagrans desiderio hos pietatis sensus erga Dominicam Passionem in populo christiano, quantum possibile Ipsi foret, fovendi ob uberrimos spirituales fructus qui exinde sperari queunt, in audientia die 19 ianuarii proxime elepsi infrascripto Cardinali Paenitentiario Maiori concessa, haec quae sequuntur statuenda decrevit. Scilicet benigne excipiens plurium supplicationes qui petebant ut peculiaribus indulgentiis augerentur sive apprime agnita oratio quae incipit « En ego, o bone ac dulcissime Iesu... » sive oratiuncula « Adoramus Te, Christe... » toties a fidelibus iubilari hoc anno pie repetita, alteri precationi « En ego... » — quae pro iis qui, confessi, sacra Synaxi refecti et ad intentionem Summi Pontificis orantes (2), eam coram imagine Iesu Christi Crucifixi pia mente fuderint, plenaria indulgentia iam est aucta — partialem indulgentiam decem annorum adnectere dignatus est, quoties eam devote et saltem corde contrito recitaverint; alteri vero precatiunculae « Adaromus Te, Christe... » partialem indulgentiam trium annorum item adnectere, quoties ea devote et saltem corde contrito recitata fuerit. Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Litterarum Apostolicarum expeditione. Contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Paenitentiariae, die 2 februarii 1934.

L. Card. Lauri, *Paenitentiarius Maior.*

I. Teodori, *Secretarius.*

II.

In memoria del Giubileo della umana redenzione.

SS.mus D. N. Pius, divina Providentia Pp. XI, ad finem fere anno iubilari vergente, qui sacratissimum Christi Redemptoris Cor nec non paternum Sui in terris Vicarii animum ineffabilibus consolationibus replevit, sponte sua indulgentiam quamdam peculiarem, quasi mnemosynon quoddam eiusdem extraordinariae celebrationis, christifidelibus omnibus dilargiri volens, in audientia infrascripto Cardinali Paenitentiario Maiori die 16 vertentis mensis concessa, decrevit: Quoties fideles saltem corde contrito « Credo » una cum precatiuncula « Adoramus Te, Christe... » pio animi affectu in passionem ac mortem D. N. I. C. recitaverint, indulgentiam partialem decem annorum acquirere posse; indulgentiam vero plenariam, suetis conditionibus, semel in mense lucrari posse, si eamdem recitationem quotidie per integrum mensem peregerint. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Litterarum Apostolicarum expeditione et contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus S. Paenitentiariae, die 20 februarii 1934.

L. Card. Lauri, *Paenitentiarius Maior.*

I. Teodori, *Secretarius.*

(2) Cfr. « A. A. S. », vol. XXV, p. 446.

ATTI DEGLI OFFICII

Commissio Pontificia de Re Biblica (1)

Decreto. — *Dell'opera del R. D. Frideric Schmidtke, dal titolo «Die Einwanderung Israels in Kanaan». — Cum quaesitum sit ab hac Pontificia Commissione de Re Biblica quid sentiendum de opere cui titulus* Die Einwanderung Israels in Canaan, *Vratislaviae anno 1933 a R. D. Friderico Schmidtke edito, ipsa respondendum decrevit*:

R. D. Fridericus Schmidtke, professor extraordinarius Veteris Testamenti in Facultate Theologica Universitatis Vratislaviensis, in volumine de quo supra:

de Pentateucho disserens, placita criticae rationalisticae sequitur, neglecto plane decreto Pontificiae Commissionis Biblicae d. d. 27 iunii 1906;

insuper, in historia Veteris Testamenti, nulla ratione habita decreti eiusdem Pontificiae Commissionis Biblicae d. d. 23 iunii 1905, genus quoddam litterarium adstruit traditionum popularium falsa veris admixta referentium; contra perspicua Sacrorum Librorum testimonia asserit, inter alia, narrationes de Patriarchis, saltem magna ex parte, historiam non hominum singularium sed tribuum exhibere; Iacob non esse filium Isaac sed repraesentare tribum quamdam aramaicam; nec totam israeliticam gentem, sed partem tantum, maxime tribum Ioseph, Aegyptum ingressam esse;

item, miracula plura Veteris Testamenti, vim textui sacro inferens, ut facta mere naturalia explicat.

Auctor proinde dogma inspirationis et inerrantiae biblicae, implicite saltem, negat; normas hermeneuticae catholicae penitus negligit; doctrinae catholicae Litteris Encyclicis «Providentissimus Deus» Leonis XIII et «Spiritus Paraclitus» Benedicti XV clarissime propositae contradicit.

Quapropter praefatum opus omnimodam reprobationem meretur et a scholis catholicis arceri debet.

Hanc autem occasionem nacta, eadem Pontificia Commissio interpretes catholicos commonefacit ut, reverentia qua par est, pareant Constitutioni dogmaticae Concilii Vaticani, Decretum sacrosanctae Tridentinae Synodi renovanti, qua solemniter sancitum est, «ut in rebus fidei et morum, ad aedificationem doctrinae christianae pertinentium, is pro vero sensu Sacrae Scripturae habendus sit, quem tenuit ac tenet sancta mater Ecclesia, cuius est iudicare de vero sensu et interpretatione Scripturarum Sanctarum; atque ideo nemini licere contro hunc sensum, aut etiam contra unanimem consensum Patrum; ipsam Scripturam Sacram interpretari.

Praeterea in mentem omnium christifidelium revocat quae de decretorum Pontificiae Commissionis Biblicae auctoritate Pius X s. m., Motu proprio «Praestantia Scripturae Sacrae», d. d. 18 novembris 1907, edixit: «universos obstsringi officio sententiis Pontificalis Consilii de Re Biblica, sive quae adhuc

(3) «A. A. S.», 1934, p. 130.

sunt emissae, sive quae posthac edentur, perinde ac decretis Sacrarum Congregationum pertinentibus ad doctrinam probatisque a Pontifice, se subiciendi; nec posse notam tum detrectatae obedientiae, tum temeritatis devitare aut culpa propterea vacare gravi, quotquot verbis scriptisve sententias has tales impugnent idque praeter scandalum, quo offendant, ceteraque, quibus in causa esse coram Deo possint, aliis ut plurimum, temere in his errateque pronuntiatis ».

Die autem 27 februarii 1934, in audientia infrascripto R.mo Consultori ab Actis benigne concessa, Ss.mus Dominus Noster Pius Pp. XI praedictum responsum necnon monitum rata habuit et publici iuris fieri mandavit.

Ioannes Baptista Frey, C. S. Sp., *Consultor ab Actis.*

LEGISLAZIONE CONCORDATARIA

Circolare del Ministero dell'interno (Direzione Generale del Fondo per il Culto) 9 marzo 1923, n. 296. — **Voltura di supplemento - Congrua ai Parroci di nuova nomina ed assegnazione di onorario agli Economi spirituali delle parrocchie.**

Come è noto, la Direzione Generale del Fondo per il Culto non può procedere alla voltura degli assegni di congrua o di altri assegni dovuti agli investiti di Benefici parrocchiali o vicariali, se la loro nomina non sia perfezionata col decorso del termine di trenta giorni, di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e agli articoli 2 e seguenti del relativo Regolamento 2 dicembre 1929, n. 2262.

Di tale decorrenza, pertanto, è indispensabile che le Prefetture diano notizia alla detta Direzione Generale tempestivamente, e cioè appena scaduto il termine suaccennato; e ciò al fine di evitare agli investiti il pregiudizio di ingiustificati ritardi nella percezione degli assegni ad essi dovuti.

Al fine poi di poter provvedere con egual sollecitudine alla liquidazione degli onorari dovuti agli Economi spirituali delle Parrocchie vacanti, onorario che è a carico del Fondo per il Culto quando il reddito netto beneficiario sia inferiore a lire 900 (articolo 70 e 72 del R. decreto 29 gennaio 1931, n. 227) occorre, ad ogni vacanza di beneficio parrocchiale, conoscere di questo il reddito netto attuale con la maggiore possibile precisione; e poiché utili elementi all'uopo si possono raccogliere, in occasione della riconsegna del Beneficio, che il Parroco cessato o i suoi eredi eseguino a norma degli articoli 31 e 32 del Regolamento 2 dicembre 1929 sopraindicato, si raccomanda vivamente:

a) di sollecitare, caso per caso, d'accordo con l'autorità ecclesiastica, la riconsegna anzidetta appena giunta notizia della vacanza del Beneficio;

b) di delegare per l'assistenza a tale operazione un funzionario che affidi per capacità e zelo;

c) di impartire a detto delegato le opportune istruzioni, affinché nella compilazione del verbale sia curata la precisa indicazione dei cespiti beneficiari, di qualunque natura, col relativo reddito, e, trattandosi di immobili, con tutte le indicazioni catastali (numeri di mappa, superficie in misura legale, o consistenza in beni e piani, reddito imponibile);

d) di trasmettere infine sollecitamente alla Direzione Generale del Fondo per il Culto copia di detto verbale con quelle notizie integrative, che il delegato avrà potuto raccogliere, specie per quanto riguarda il reddito degli immobili, controllando a tal uopo se i dati che risultano dai contratti di affitto o dalle dichiarazioni degli interessati rispondano esattamente al vero.

Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione Generale del Fondo per il Culto) 8 luglio 1933, n. 51511-44. — **Affrancazione dei canoni di pertinenza di Enti di culto.**

Questo Ministero, a chiarimento di un dubbio più volte prospettato, ritiene che debbano essere soggette alla prescritta autorizzazione governativa — di cui all'articolo 13 della legge 27 maggio 1929, n. 848 — non solo le affrancazioni di censi e di canoni passivi, ma anche quelle che si riferiscono a prestazioni attive.

Infatti il termine di affrancazione volontaria, adoperato nell'articolo suddetto non esclude in alcun modo la necessità dell'autorizzazione per le affrancazioni dei canoni attivi, le quali ne sono, in un certo senso, subite dall'ente creditore che non può, in massima, opporvisi, non cessano però dall'essere « volontarie » da parte dell'ente stesso, che ha il dovere e il diritto di darvi il suo assentimento, « causa cognita », valutando cioè, anzitutto, se la prestazione sia affrancabile, se l'offerta del capitale sia giusta, se l'eventuale laudemio sia stato esattamente calcolato, ecc.

Adunque le « affrancazioni coatte o forzate » per le quali non è richiesta l'autorizzazione tutoria sono quelle imposte da sentenze del magistrato, quelle che hanno luogo con l'apertura del giudizio di graduazione che porta con sé il riscatto dei censi e delle rendite perpetue (articolo 2090 Codice Civile), le altre che si effettuano a norma dell'articolo 52 della legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, per il quale articolo tutti i diritti relativi a diretto dominio sui fondi soggetti ad espropriazione si possono far valere non più sul fondo espropriato, ma sulla indennità che lo rappresenta.

È ovvio, però, il rilievo che l'autorizzazione tutoria sarà sempre necessaria — come conseguenza delle affrancazioni coatte — per la riscossione e pel reimpiego dei capitali, che costituiscono in ogni caso atto di disposizione del patrimonio.

Chiarito questo punto, devesi far presente alle LL. EE. che trovandosi in sospeso da anni presso la Direzione generale del debito pubblico un rilevante numero di affari concernenti rinvestimenti in rendita pubblica nominativa di capitali provenienti da affrancazioni compiute da enti di culto senza la debita autorizzazione, questo Ministero ha opinato che, in via del tutto

eccezionale, possa la Direzione generale predetta procedere senz'altro alle operazioni su rendite, non ancora eseguite, salvo a trasmettere i relativi certificati alle Prefetture, le quali trattandosi di affari che per valore rientrino nella propria competenza, e cioè, di capitali di affranco pari od inferiori alle L. 100 mila al corso medio di borsa della rendita, provvederanno poi ad approvare in via sanatoria gli atti di affrancazione, se risulteranno regolari, o in caso diverso, sospenderanno il provvedimento di sanatoria fino a quando gli atti stessi non saranno in regola. Per gli importi superiori alla detta somma la sanatoria sarà data da questo Ministero, cui verranno rimessi i certificati.

Ai termini delle disposizioni vigenti non occorrono approvazioni od autorizzazioni:

a) per le affrancazioni compiute con la procedura tracciata dalla legge 24 gennaio 1864, n. 1636, e ciò fino all'entrata in vigore del Regio decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1717.

Da tale epoca l'autorizzazione tutoria è sempre necessaria ed è inteso che per tutte le affrancazioni che siano state soltanto iniziate, ma non compiute, all'entrata in vigore della legge 11 giugno 1925, n. 998, si applicheranno le disposizioni dell'articolo 1, capoverso del Regio decreto 7 giugno 1926, n. 426;

b) per le affrancazioni effettuate in qualsiasi tempo e da effettuarsi che concernono enti non beneficiari di Roma e delle Diocesi suburbicarie, chiese non amministrate da fabbricerie e confraternite aventi scopo esclusivo o prevalenti di culto regolarmente accertato.

Per ciò che riflette l'avvenire, le domande di iscrizione di rendita pubblica per affrancazioni in confronto di enti beneficiari, chiese amministrate da fabbricerie, e confraternite non aventi scopi esclusivi o prevalenti di culto, ed in generale di enti soggetti alla tutela governativa, dovranno essere accompagnate dalla prescritta autorizzazoine prefettizia o di questo Ministero, e seconda della rispettiva competenza.

Le autorizzazioni dovranno essere prodotte in copia rilasciata su carta bollata dalla Prefettura.

Per le affrancazioni che interessano le chiese non amministrate da fabbricerie, e le confraternite aventi scopo esclusivo o prevalente di culto, l'Ordinario diocesano, con semplice lettera di ufficio, oppure in calce alla domanda o sulla scheda di richiesta d'acquisto della rendita, darà il proprio nulla osta munito del bollo d'ufficio.

Per le confraternite per le quali lo scopo esclusivo o prevalente di culto non sia stato ancora regolarmente accertato la autorizzazione tutoria sarà data con visto del Prefetto sulla deliberazione dell'ente.

CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO (DIREZIONE GENERALE DEL FONDO PER IL CULTO) ottobre 1933, n. 4221. — **Affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni perpetue - Agevolazioni fiscali**

È stato proposto a questo Ministero il quesito di ordine al punto, se la esenzione sia totale che parziale, dalle tasse di bollo, registro ecc. concessa dalle leggi vigenti per gli atti di affrancazione di censi, canoni e altre presta-

zioni perpetue, debba intendersi limitata al solo rogito notarile di affrancazione e riguardi invece tutti gli atti all'uopo occorrenti.

In proposito, e sentiti pure il Ministero delle finanze e l'Avvocatura generale dello Stato, si rileva che gli articoli 58 della tabella *B* e 155 della tabella allegato *A* alla vigente legge sul bollo, sono stati redati in base all'articolo 19 del Regio decreto legge 15 luglio 1923, n. 1717, ma poiché quest'ultimo decreto venne modificato nella sua conversione nella legge 11 giugno 1925, n. 998, bisogna attenersi non più a quanto era stato precedentemente disposto, ma al precetto di quest'ultima legge, la quale, all'articolo 19, per le prestazioni che non superano un determinato valore, ha consentito la totale o parziale esenzione dalle tasse di bollo, di registro, ipotecarie e di voltura catastale per gli atti di affrancazione sia in via giudiziaria che contrattuale.

Non vi è dubbio pertanto che il quesito suesposto va risolto nel senso che, per le affrancazioni di canoni di importo non inferiore a L. 10 e non superiore a L. 100, debbono ritenersi completamente, o per la metà, esenti da bollo tutti gli atti relativi e, quindi, sia gli atti preliminari che gli intermedi, sino a quello finale di affranco, il quale va, inoltre, esente da tassa di registro.

STUDI

Dote e distribuzioni quotidiane nei Capitoli.

Nel fascicolo precedente (1) abbiamo riportata la importante risoluzione data dalla Sacra Congregazione del Concilio il 18 giugno 1932 in una *Tergestina, Distributionum choralium,* rimettendone, per ragione di spazio, a questo numero un breve studio; non abbracceremo tutto l'argomento delle distribuzioni corali, di cui del resto abbiamo altre volte parlato, e di cui torneremo sistematicamente a parlare appena ci sarà possibile (2), ma ci limiteremo per oggi ai punti della risoluzione che ci sembrano più salienti, onde contribuire, sia pur modestamente, alla precisazione di alcuni concetti assai importanti nel sistema del diritto beneficiale, e particolarmente, di quello relativo ai Capitoli. Chi sa che, chiariti bene certi concetti fondamentali, non si attenui in qualche modo la ponderosa mole di questioni, di pretese e contestazioni e malintesi cui dà luogo la intrigata matassa? Se ne avvantaggerebbe forse alcun poco anche il decoro del clero, il decoro del culto, l'edificazione dei fedeli e quella pace e armonia di animi che deve essere sempre più profonda, sempre più perfetta se vuole essere sempre più feconda di benefici frutti nella vigna del Signore.

1. Primo scopo dei Capitoli, tanto cattedrali che collegiati, è la maggiore solennità del culto (3), ed a tal uopo nel collegio capitolare

(1) Cfr. « Mon. Eccl. », marzo 1934, p. 64.

(2) Su tale argomento tutta la collezione di questa Rivista è una ricca miniera.

(3) Can. 392, § 1.

debbono esser distribuiti i vari uffici con un certo ordinamento gerarchico (4), che va dalle dignità ai canonici ed ai semplici beneficiati o mansionarii, i quali pur non essendo *e gremio Capituli*, son tuttavia considerati come *aiutanti* dei canonici (5). In modo particolare pertanto i canonici sono mancipati al servizio del culto, ufficio che porta con sé indubbiamente un segnalato onore, ma porta pure un patrimonio di doveri e molti e gravi, nell'ordine ascetico un continuo sforzo alla perfezione, nell'ordine culturale teologico, biblico, storico, liturgico, una sempre rinnovata formazione, se così nobile ufficio non si vuol ridurre ad un vile mestiere. Deve essere un tormento recarsi in coro a cantare e non capir nulla o quasi di quello che si dice, di quello che si fa; ma per capirlo, e più ancora per vivere la profonda bellezza dei divini ufficii occorre un lungo e serio e complesso studio. Ecco perché la Chiesa ha sapientemente disposto che non si erigano canonicati se non si sia assicurato ai canonici un emolumento proporzionato (6), sia con un fondo comune (Capitoli non numerati) che dicesi *massa communis*, sia con singole prebende (Capitoli numerati) per ogni singolo prebendato (7); e se queste non siano sufficienti all'onesto sostentamento del singolo prebendato, si provveda ad aumentarne il reddito anche riducendone il numero od unendo ad esse altri beneficii (8). Ma come la Chiesa si mostra sollecita dell'onesto sostentamento del suo clero, altrettanto desidera che questo risponda con zelo; di qui l'istituto delle distribuzioni, delle fallenze e della puntatura corale.

Il canone 395 *C. J. C.*, che prendiamo in esame, dispone della *costituzione* delle distribuzioni (§ 1) e conseguentemente della loro surrogazione, ove non fosse possibile costituirle (§ 2) e della loro destinazione (§ 3) in base alle note del puntatore (§ 4).

(4) Can. 392, § 1 et 2.

(5) Can. 392, § 3; onde i beneficiati semplici, o mansionarii, non hanno voce in Capitolo, cioè non hanno voto, a meno che non consti apertamente dalle tavole di fondazione; neppure il Capitolo può dare loro tale voto, a nostro modesto parere, poiché il voto è connesso con una qualità che ai mansionarii manca, quella di essere del collegio capitolare: disposizione questa di ordine pubblico, che « non potest privatorum pactis mutari » e che non va soggetta a prescrizione (ex can. 1509, 2°): quanto alla consuetudine è inconcepibile che possa verificarsi in un solo Capitolo.

(6) Can. 393, § 3.

(7) Can. 394. § 1.

(8) Can. 394, § 3. Problema scottante, oggi, questo dell'onesto sostentamento, ma che va tenuto nel debito conto. Dove i canonici sono congruati è intuitivo che la prebenda sia insufficiente non diciamo all'onesto sostentamento ma allo stretto necessario per la vita: tremila e anche quattromila ed anche cinquemila lire annue chi potrebbe dirle oggi sufficienti a vivere? Ma un canonico ha fatto tutto quando è riuscito a comprare il pane? C'è un altro pane, di cui egli ha e deve sentire il bisogno, il pane intellettuale, il pane del cuore; se non ne mangia, non può essere in condizioni di vivere in modo da vivificare gli altri. Problema vasto e complesso, che non può esser risolto, a nostro parere, se verso di esso non si torna a rivolgere la coscienza dei fedeli; per la loro generosità sorsero in gran parte i Capitoli; per la loro generosità dovranno risorgere; ma ciò avverrà solo quando al popolo cristiano si farà ricomprendere la sua religione e il valore anche sociale del culto liturgico.

2. Il nome stesso di *distribuzioni quotidiane* dà un'idea della loro natura, perché esse sono certe quote che si *distribuiscono* a ciascuno dei capitoari in proporzione al merito di ciascuno e all'opera prestata negli ufficii corali della giornata, quasi come un particolare stipendio giornaliero (9). Si potrebbero definire *emolumenti assegnati ai diligenti nel servizio corale giornaliero* (10). Sono emolumenti di carattere ben diverso dalla prebenda; questa si dà in ragione del *titolo*, quelli in ragione della presenza; e perciò si dicono pure *distributiones praesentiae*; la prebenda è vero frutto del beneficio, le distribuzioni sono piuttosto emolumenti e incerti connessi col beneficio, ma emergenti immediatamente dal servizio giornaliero; quello è frutto della *dote* beneficiaria, questo frutto dell'opera e attività prestata effettivamente dal beneficiato secondo le norme di diritto comune e di diritto particolare.

3. Occorre quindi badare attentamente, nel caso particolare, se trattasi di dote o di distribuzioni quotidiane, indagando i fatti, più che le parole, poiché talora quelle che si dicono distribuzioni sono effettivamente vero reddito prebendale. È noto infatti che non si ha beneficio senza la sua dote, donde il beneficiato ha il diritto di trarre il suo onesto sostentamento; la questione oramai è superata dalla stessa definizione che il *C. J. C.* dà al beneficio (11): ma anche prima del codice lo era praticamente dai migliori canonisti (12). Dote dunque del beneficio sono i beni (*bona*) di cui il beneficio ha la proprietà, il beneficiato ha l'usufrutto, un usufrutto tuttavia del tutto particolare, come abbiamo altra volta accennato (13): e naturalmente la parola *beni* (*bona*) ha la massima estensione, e comprende *cose* (14) e *beni* (15); tale amplissima estensione aveva pure, nella materia in oggetto, presso i canonisti (16), e si può dire che sostanzialmente concorda con essi il canone 1410,

(9) Cfr. Ferraris, Bibliotheca, v. *Distributiones*, art. I, n. 1-2.

(10) « Distributiones quotidianae proprie loquendo definiuntur quod sint stipendia quaedam personalia, quae ex redditibus Ecclesiae (praeter praebendam aut portionem certam pro beneficio competentem) canonicis et beneficiatis, seu clericis cathedralium et aliarum Collegiatarum Ecclesiarum divinis officiis interessentibus pro divino officio tribuuntur ». Ferraris, ib., n. 5.

(11) Can. 1409.

(12) Si ponderi ad es. quanto, con la consueta insuperata eleganza scriveva il D'Annibale (*Summula Th. M.*, III, 18: « Sine bonis beneficium quidem constitui non potest; verum non ex his beneficium constat (licet interdum et vulgo et iure beneficia dicantur), sed ex efficio et iure percipiendi reditus [si confronti la dizione stessa del can. citato]: utrum autem principaliter ex illo ceu TT.; an ex isto, ceu canonistae? Utique, verius ex hoc ».

(13) Cfr. « Apollinaris », ann. 1932, p. 144 ss.

(14) Cfr. Cit. (Codice civile italiano) aa. 406, 436, 439, 443, 445, 446, 711, 869, 870, 873, 876, 878, 892, 894, 1202, 2113.

(15) Cfr. Cit. 406, 407, 413, 414, 416, 421, 425, 426, 430, 432, 433, 434, 435; e inoltre Venzi, *Manuale di dir. civ. ital.*, Torino, 1932, § 104; e più ampiamente Stolfi, *Diritto civile*, Torino, 1931, vol. I, part. 2ª, § 517 ss.

(16) Scrive nel luogo citato, nota 3, il D'Annibale a proposito dei « bona quae dotem beneficii constituunt »: « Sed non interest, utrum res soli sint, an iura; utputa salaria quae in Belgio solvuntur pastoribus et canonicis (S. Poenit, 19 ian.

il quale, a scanso forse di equivoci, pare riservi il nome *bona* ai soli beni immobili, ma nella dote del beneficio comprende anche i beni mobili nel senso più ampio. Dispone infatti che possono costituire la dote del beneficio non solo i beni di cui è proprietario l'ente stesso giuridico beneficio, ma anche quelle speciali prestazioni che è obbligata a dare una famiglia o una persona morale, ed inoltre, purché siano sicure, le oblazioni volontarie dei fedeli che spettino al rettore del beneficio, cioè i diritti di stola bianca e nera quali sono definiti dalla tassa diocesana o da legittima consuetudine, e conseguentemente anche le *distribuzioni corali,* esclusane beninteso la terza parte da assegnarsi, come vedremo, alle distribuzioni quotidiane, in quei capitoli ove « tutti i redditi consistono in distribuzioni corali ». Donde si rileva che le distribuzioni corali possono essere *prebendali* e *quotidiane,* le prebendali sono considerate come prebende, e vengono anche sotto questo nome e ne seguono il diritto, mentre quando si parla di distribuzioni s'intendono, come apparisce dalla definizione che ne abbiamo data, le quotidiane: per maggior precisione e chiarezza noi chiameremo *frutti* quelli che provengono dalla prebenda o da quelle distribuzioni che son considerate come tali, e chiameremo le altre *distribuzioni quotidiane*; « illi dantur propter beneficium, seu praebendam; hae propter praesentiam dantur; atque ideo illi ut recitent horas canonicas, hae ut choro intersint » (17), e quindi « si interfuerint et quatenus interfuerint ».

4. Ne consegue che gli eventuali aumenti triennali, quadriennali, quinquennali non si possono dire frutti; in quanto non emergono dalla dote del beneficio, ma dalla considerazione del servizio reso alla Chiesa per un certo periodo più o meno lungo; attestato di considerazione suggerito da ragioni profondamente umane ed espresso in varie forme, né sempre in denaro ma anche in privilegi, esenzioni, diritti di uso o di abitazione. Quindi come sarebbe errato pensare che la dote del beneficio è costituita di soli beni immobili, altrettanto lo sarebbe il pensare che detti immobili appartengano per loro natura alla dote e non agli altri emolumenti beneficiarii, poiché non dalla natura dei beni ma dalla destinazione, o più esattamente dal *titolo prossimo* va desunto il criterio discretivo, ché nella dote il *titulus* è il beneficio, negli altri emolumenti è qualsiasi altro titolo inerente al servizio. Quindi mentre i supplementi di congrua assegnati da quei governi civili « quae olim bona ecclesiastica usurparunt... et ita saltem ex parte restitutionis officio satisfaciunt... (18) vanno indubbiamente considerati come veri *frutti beneficiali,* non potrebbe d'altra parte considerarsi come tale, ad esempio, il diritto di abitazione riconosciuto dal Capitolo sulla casa di sua proprietà al canonico che avesse una certa anzianità, appunto perché il titolo prossimo di tale diritto non sarebbe il beneficio ma un'altra considerazione, pur essendo inerente al beneficio stesso (19).

1819); reditus ex versuris publicis, nomina debitorum, etc., quod non bene negaverat Gousset, qui post responsum S. Poenit., ab hac sententia discessit (*Theol. Mor.* I, 452) ». V. anche Wernz, *Jus Decret.*, III, § 183.

(17) D'Annibale, III, §, 980.

(18) Wernz, op. e loc. cit., § 184.

(19) Cfr. De Luca, tom. XIII, pars II, *De pensionibus,* disc. XV, 6.

Al contrario se tale diritto di abitazione è riconosciuto al beneficiato in forza del *suo* beneficio, e viene a lui consegnata in forza dell'atto stesso che lo immette in possesso del beneficio, si può conchiudere con certezza che essa è veramente dote beneficiaria, anche se i predecessori non l'abbiano mai o quasi mai abitata.

È noto infatti con quanta squisita delicatezza la Chiesa si sia preoccupata di fornire ai suoi sacerdoti la *loro* casa; sapeva e sa, la Chiesa, quanto sia grave questo problema e come sia intimamente connesso con la dignità e santità dei suoi sacerdoti e con la salvezza delle anime alla quale ogni sacerdote è, diremmo per definizione, integralmente votato. Se poi ci sono stati dei chierici che alla *loro* casa hanno preferito quella di altri, quella dei loro parenti, o se a ciò dalle deprecabili circostanze dei tempi sono stati costretti, non è a dire che ciò abbia giovato a loro, al popolo, alla Chiesa e alla società (20). Né ha tutti i torti il Van Espen quando nota che « ex desertione vitae communis quasi naturaliter sequuta est vitae canonicalis dissolutio » (21).

Comunque, l'abitazione è considerata per sé come primo elemento della prebenda, o, meglio, della dote beneficiale; conseguentemente l'indennità di abitazione che è talora data anche dal governo ove il beneficio ne sia sfornito, deve considerarsi come vera e propria dote; ed è chiaro.

Opportunamente quindi la risoluzione del Concilio, che stiamo esaminando, formula il principio che *non eo ipso quod beneficiarius domum obtinet, haec beneficii dotem constituere dicenda est.*

5. Quando la cosa fosse dubbia, e ciò accade non di rado, occorre ricorrere ai fatti e specialmente alla osservanza diuturna, che danno quasi sempre indizii sicuri.

Così il De Luca in una *Mediolanen., pensionis* (22), nella quale interrogato per la verità se, riservata una pensione su un canonicato e su beni ad esso accidentalmente annessi *jure optionis*, e poi detti beni passino ad altri per lo stesso diritto di opzione, il successore a quel canonicato sia ancora tenuto a corrispondere la pensione. L'illustre giureconsulto prima di dar la risposta volle essere informato su alcuni punti che riteneva fondamentali per pronunciarsi « super

(20) Noi meditiamo sgomenti queste sante parole del WERNZ, loc. cit., § 180, il quale pone la casa come primo elemento della dote beneficiaria: « Bona beneficialia ex communiter contingentibus constant *domo*, quae ipsi beneficiato in usum est concessa. Etenim ex mente Ecclesiae clerici nequaquam promiscue cum hominibus saecularibus vivere debent, sed in domibus propriis et distinctis a laicis etiam consanguineis. Id quod potisimum valet de Episcopis et parochis, qui, ut constat ex titulo de residentia beneficiatorum, in domibus episcopalibus et parochialibus, non in domibus consanguineorum *residentiam servare tenentur* ». E benediciamo la carità generosa con cui il Regnante Pontefice, senza badare a sacrificii, si prodiga per dotare le parrocchie bisognose di una casa rispondente alle odierne esigenze dell'apostolato.

(21) *Jus ecclesiasticum universum* (caute legendum), vol. I, pars I, tit. VII, cap. III.

(22) *Theatrum veritatis et justitiae*, Neapoli, 1758; lib. XIII, pars. II, *De pensionibus*, disc. XV citata anche dalla decisione in esame.

huiusmodi praebendis, vel domibus canonicalibus, aliisque bonis, quae *perpetuo et invariabiliter canonicatui infixa non sint, sed iure optionis accidentaliter, modo penes unum et modo penes alterum diversorum canonicatuum possessorem existant* » (23). E innanzi tutto si preoccupa di vedere se vacando un beneficio con affettazione di riserva, tutti i beni di esso cadano sotto la riserva o ce ne siano di quelli che ammettano opzione: e se tante sono le prebende o le case quanti i canonicati « tunc quidquid dubitet Garz. *par.* 1, *c.* 1, *num.* 457, verius magis receptum est, huiusmodi praebendas vel domus dici spirituales, potius quam mere temporales, et consequenter cadere sub reservatione apostolica faciente cessare jus optandi », che è quanto dire essere beni dotali o prebendali; ma se case o prebende sono in numero minore che i canonicati, e solo in ragione dell'anzianità si conseguano per opzione, allora conclude trattarsi di « bona temporalia, *accidentaliter* illi canonicatui adnexa » e conseguentemente non cadenti nella riserva.

Criterio fondamentale quindi è l'unione costante e inscindibile di una casa o di un fondo col beneficio; unione che apparisce anche più chiara nel caso in cui morendo un canonico che avesse un coadiutore con diritto di successione, la casa o il fondo, esclusa ogni opzione, passasse *jure ipso* a questi. Da tale criterio egli parte per decidere se nel computo del valore della prebenda, su cui gravi una pensione, debba includersi o meno la casa o il fondo goduto dal predecessore; « quoniam in primo casu (della inscindibile e perpetua unione del fondo al beneficio) seu prima parte distinctionis veniunt in valore, secus autem in altera, in qua non jure beneficii seu canoniae, sed in praemium antiquitatis et servitii talia bona tamquam temporalia, et diversa a canonia, obtineri dicuntur, *quamvis qualitas canonicalis sit huiusmodi praemii causa, seu* [molto meglio] *occasio,* cum sine illa praestare non potuisset servitium, pro cuius praemio Ecclesia hanc mercedem tribuit ». Osservazione profonda e precisa che risponde tipicamente a quanto siam venuti ragionando. Lo stesso criterio il De Luca aveva seguìto nella disc. VI della stessa parte, pure in sede di pensioni, scrivendo al n. 15: « In hac enim materia recepta est distinctio... Aut enim domus est fixe adnexa praebendae canonicali, et recte venit in valore juxta dictas decisiones. Aut obtinetur ex beneficio antianitatis, et per optionem, et secus », cioè non si computa nel valore della prebenda. Ciò non significa che la casa destinata ad abitazione del beneficiato debba considerarsi come valore redditizio, anzi ne è esclusa, per ragioni intuitive, mentre non ne sono escluse le case che si soglion dare in affitto (24).

(23) Beninteso che dell'acuto giurista a noi qui preme non tanto la forma quanto la sostanza: del resto la sua forma è sempre chiara e, se non andiamo errati, e salve le debite eccezioni, anche più corretta di quella di molti che hanno scritto dopo di lui.

(24) « Super domo destinata pro habitatione Episcopi vel Rectoris — è lo stesso giurista che scrive, lib. XII, p. I, *De benef.*, disc. XC — dubitari consuevit, an veniat in valore: sed quoties de facto deservit ad usum destinatum habitationis, receptum est non venire, quamvis in eadem domo inhabitent saeculares coniuncti Titularis, ut, caeteris relatis, Burath. *dec.* 334, *dec.* 267, *n.* 2 et *dec.* 268, *n.* 1, *p.* 7 rec. *dec.* 75, *n.* 1, *p.* 8 rec., ubi in specie quod non computetur in congrua. Et de domibus desti-

6. Tali criterii riconferma e fa suoi nella odierna risoluzione la Sacra Congregazione del Concilio affermando che la casa abitata da un beneficiato non debba ritenersi parte della dote beneficiale se non quando essa sia annessa stabilmente (*fixe*) al beneficio stesso. Questo senso e non altro ci sembra debba darsi alle parole che seguono nella stessa risoluzione: « Dos enim beneficii in bonis consistit, quae beneficiario competunt ex solo titulo officii », dove l'aggiunta « vel ratione beneficii » vuol solo spiegare il « titulo officii » e dir quasi « ratione muneris » come ben dice più sotto e non accennare al servizio effettivamente prestato, a cui si provvede con le distribuzioni: ed in tal senso intendiamo pure la conseguenza: « et proinde illa bona (della dote) ita beneficio adnexa esse debent ut beneficiario cedant (naturalmente non i *bona*, ma i *fructus bonorum*) propter functiones ecclesiasticas seu onera *quae constituunt naturam* illius officii *seu muneris* », indipendentemente dai premii o dalle multe assegnate rispettivamente al diligente o al meno diligente adempimento « illius officii seu muneris; et non propter aliquod peculiare et determinatum opus aut servitium in aliquo casu praestitum, nec propter alium titulum extrinsecum » sebbene inerente al titolo beneficiale « sine quo — direbbe il De Luca — praestare non potuisset servitium ».

Ancor meglio precisato è, per ragion dei contrarii, il concetto della dote beneficiale da quanto opportunamente la risoluzione soggiunge quasi come corollario: che cioè se al beneficiato capitano altri emolumenti o redditi « occasione tantum *actualis servitii* (si noti quell'*actualis* che lumeggia quanto è detto sopra) vel operis vel functionis, etsi opus exerceatur vi muneris seu officii, illa non sunt inter bona dotem beneficii constituentia (cioè tra i veri frutti della dote beneficiale) adnumeranda » appunto perché il titolo del beneficio non è titolo prossimo, ma remoto; non tanto causa, quanto piuttosto *occasione*: « eo vel minus — continua il documento in esame — si reditus vel emolumenta tribuantur beneficiario ex causa tituli extrinseci, quae cum ipsa ratione vel natura beneficii proprie non connectitur », con le quali parole crediamo si voglia alludere alle funzioni extracorali, come i funeri, alle quali il capitolo prenda parte percependone emolumenti, per un titolo che è estrinseco alla natura e alla ragione del beneficio, poiché i funerali non entrano nelle attribuzioni essenziali del capitolo, ma in quelle del parroco (25).

7. Il canone 395 al § 1 accogliendo in pieno la disciplina tradizionale della Chiesa sancita già dal Concilio Tridentino (26) e confermata

natis ad usum colonorum et ministrorum, quod neque veniant, habetur *d. dec.* 268, *part.* 7 *recent.* n. 3. — De domibus autem canonicalibus locari solitis, non dubitatur venire sub valore [redditizio] quando pertinent ad canonicatum fixe ac invariabiliter. Difficultas vero est in illis domibus, quae optantur ratione antianitatis, unde dicuntur membra temporalia, et separabilia iuxta distinctionem, de qua, caeteris relatis, Add. ad Gregor. *decis.* 378, Caval. *dec.* 116. *Ronana, pensionis*, 19 januarii 1646 coram Cerro, de quo habetur particulariter actum sub tit. *De pension.* » come abbiamo visto.

(25) Cfr. canone 1216, § 1 col. 1230, § 1.

(26) Sess. XXI, *De ref.*, c. 3; Sess. XXII, *De ref.*, c. 3.

da una costante e precisa giurisprudenza e dottrina (27), dispone che in nessun Capitolo manchi il fondo per le distribuzioni quotidiane; dove non c'è questo fondo speciale, o dove le distribuzioni sono trascurabili, fa obbligo ai vescovi di costituirlo accantonando un terzo dei frutti, proventi e incerti qualsiasi emergenti da qualsiasi attività del capitolo. Il primo cespite ad esser colpito sono i frutti, cioè il reddito della prebenda, della *dote* beneficiale quale l'abbiamo sopra descritta; ma non sono esclusi gli emolumenti di altra natura, ai quali il vescovo potrà por mano quando lo riterrà opportuno, e in ogni caso quando la vera prebenda non fosse sufficiente. Le *animadversiones* della risoluzione odierna rilevano che l'indennità di abitazione che il Governo passa al Capitolo di Trieste, poiché è corrisposta ai canonici « eo ipso quod canonicatum consequuntur », va considerata come « bona illius dotem constituentia », cioè come frutto della dote, anche agli effetti della costituzione della massa per le distribuzioni corali, a norma del canone 395, § 1. Che tali indennità abbian carattere dotale nessuno avrebbe potuto dubitare; si sarebbe piuttosto potuto dubitare se la casa d'abitazione del beneficio entri nel computo delle *attività redditizie* del beneficio e quindi se l'equivalente del fitto debba per una terza parte esser versato dal beneficiato nella massa per le distribuzioni quotidiane, non sembrando ciò conforme a quanto, come abbiamo visto, insegna il De Luca (28), né, per quanto ci consta, alla prassi seguìta dal Governo italiano nell'assegnazione della congrua e nelle pratiche per la consegna e riconsegna del beneficio o pei gravami fiscali (29), nè alla prassi stessa della Sacra Congregazione del Concilio, la quale, per esempio, computa la casa parrocchiale nel patrimonio del beneficio

(27) Si confrontino le fonti citate nelle note del *C. J. C.*; e inoltre Bened. XIV, *Institutiones*, CVII, § VIII, 39 ss.; Bouix, *Tract. de Capitulis*, Parisiis, 1852, p. 170 ss.; Lucidi, *Visitatio...*, to. II, p. 260 ss., p. 582, n. 55; D'Annibale, III, § 180, not. 23.

(28) Op. cit., lib. X, p. I, *De benef.*, disc. XC, n. 75.

(29) La legge tributaria sulla manomorta pubblicata con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3271, all'articolo 7 dispone: « Non sono soggette alla tassa le rendite presuntive delle case o porzioni di case, compresi i mobili di arredamento che servono...

« *b*) all'abitazione ed agli ufficii dei vescovi, dei parroci, vice parroci e loro coadiutori, ovvero dei ministri di qualunque culto con cura di anime ».

D'altra parte la legge sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorarii e degli assegni per spese di culto al clero, testo unico approvato con Regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, all'articolo 7 deduce dal computo delle attività beneficiali il reddito presunto della casa parrocchiale e quello dell'annesso orto o giardino destinati all'uso personale dell'investito; mentre all'articolo 12 dispone che « se la casa canonica manchi, o non possa essere resa abitabile neppure con restauri e non vi siano enti o privati obbligati a provvedere il parroco di abitazione, è ammessa fra le passività una somma a titolo di indennità di alloggio ». Vero è peraltro che nella nostra fattispecie non si tratta di parroci, mentre per i canonici l'articolo 38 della stessa legge come diritto comune dispone che agli effetti della liquidazione della congrua « non sono computabili... la spesa per l'abitazione dei canonici o beneficiati minori... », ma se per considerazioni particolari per essa venisse corrisposta una indennità da qualsiasi ente, riteniamo che nella liquidazione della congrua non se ne potrebbe tener conto tra le attività redditizie del beneficio.

ma non nelle attività redditizie del medesimo. Tuttavia nel caso, forse trattandosi non proprio di casa, ma di *denaro liquido* percepito dai beneficiati come *corrispettivo* della abitazione, la Sacra Congregazione lo ha ritenuto come *frutto* o come *proventi* prebendali ed ha risolto che, nel caso, anche su di essi gravi l'aliquota per la costituenda massa distribuzioni quotidiane.

Al contrario ne ha escluso gli aumenti triennali, quadriennali e quinquennali, e giustamente, dappoiché sebbene la lettera del canone 395, § 1 non li escluda, anzi sembri includerli nella sua forma ben ampia (fructuum, proventuum, obventionum quae ex dignitatibus, canonicatibus, officiis *aliisque* illius *ecclesiae beneficiis* percipientur), pure, chi ben li consideri, titolo prossimo o specifico per l'assegnazione di tali aumenti non sono né le dignità capitolari, né il canonicato, né un ufficio o altro beneficio della chiesa di cui si tratta, ma, come bene osserva la risoluzione, unicamente l'anzianità, senza distinzione di dignità o canonicati o ufficii o beneficii, pur rimanendo questi presupposto necessario: (*ratione antianitatis* — dice il nostro documento — ET *servitii praestiti*), cioè anzianità *nel* servizio, o meglio nell'ufficio o nel *munus* corale.

8. Concludendo, dallo studio della odierna risoluzione possiamo dedurre questi punti di massima: è vero che tra i beni patrimoniali del beneficio va posta la casa destinata all'abitazione del beneficiato, ma dal fatto solo che il beneficiato abbia il diritto di abitarla e la abiti realmente non si deduce che essa appartenga alla dote beneficiale; a ciò richiedesi che essa sia permanentemente (*fixe*) annessa al beneficio; quindi gli altri emolumenti emergenti da titoli prossimi diversi da quello del beneficio, e particolarmente dalla partecipazione attuale del beneficiato a funzioni od opere sia pur occasionate dalla sua condizione personale di beneficiato, non sono da considerarsi come frutti, ma come incerti del beneficio; in particolare, mentre l'indennità di abitazione eventualmente data ai canonici è annoverata tra i beni fruttiferi del beneficio e perciò comprensibile nei frutti per lo stralcio della massa destinata alle distribuzioni quotidiane, ne sono invece esclusi gli aumenti triennali ecc., assegnati al beneficiato a solo titolo di anzianità.

s. r.

Presupposti al diritto processuale canonico.

§ 1. – Il diritto.

1. Risaliamo alle fonti. Chi promuove una causa tende ad affermare, a difendere, a vendicare, *un diritto*; chi la definisce pronunziando una sentenza, intende definire autorevolmente da quale delle due parti contendenti sia *il diritto*; il diritto quindi si presenta alle parti come una realtà per loro ancora indefinita, definibile in modo tassativo dal giudice, nella cui decisione o convengono le due parti, o una sola o forse anche nessuna: comunque se le parti prima discordi riconoscono poi

la sentenza come giusta e vedono in essa l'espressione concreta del diritto, riconoscono con ciò stesso la realtà concreta e oggettiva del diritto che s'impone anche a chi ha avuto torto; se poi almeno una delle parti non riconosce giusta la sentenza, e appella, se può, ad un giudice superiore, riconosce medesimamente al diritto un valore oggettivo che è superiore all'apprezzamento personale del giudice inferiore: in ogni caso si considera il diritto non come una creazione soggettiva del pensiero delle parti o del giudice, ma come una realtà in cui le parti e il giudice possano trovare l'acquetamento dell'anima che cerca la verità e la giustizia. E questo punto abbiamo creduto necessario precisare fin dalle prime battute, perché sarebbe estremamente rovinoso se il giudice o anche solo le parti pensassero che la verità e la giustizia non abbiano se non valore relativo a chi le pensa, le attua, le crea. Questo pericolo a dir vero non minaccia i giudici ecclesiastici, ma noi abbiamo osservato che scriviamo non soltanto per loro, e siamo letti anche da coloro ai quali siamo sicuri che queste premesse non faranno male.

2. Ciò posto, per capire che cosa è il processo e che cosa è l'azione bisogna capire che cosa è il diritto, alla cui tutela mira l'azione, perché ad onta che tutti ne parlino, pure non tutti ne parlano allo stesso modo (1), anche tra i modernissimi, anche tra quelli che godono maggior fama. Per noi il diritto è l'uomo, o, se volete, una esigenza profonda della natura umana, ed è lì che ne va colto il senso fondamentale. Or l'uomo per noi è una realtà vivente, pensante e operante *fino a un certo punto*: che sia vivente fino a un certo punto ci vuol poco a capirlo, basta guardare all'alba e al tramonto della vita umana, alla nascita che è un cominciare a vivere, e alla morte che è un finir di vivere almeno *questa* vita; ma essa stessa, questa vita, è un succedersi di fatti, di prima e di poi, di albe e di tramonti, di nascere e morire. Questo è chiaro. Ma non è men chiaro che l'uomo pensi fino a un certo punto, lo sperimentiamo noi che studiamo e ne apprendiamo sempre delle nuove e ne dimentichiamo anche, chi più chi meno e spesso per nostra fortuna, tante delle vecchie; e c'è chi pensa più e chi pensa meno e chi capisce di più e chi capisce di meno e chi non capisce nulla: ha un limite il nostro pensiero; è chiaro anche questo e chi lo nega dimostra di avere una mente assai più limitata degli altri o buia del tutto. Il limite del nostro operare è ancor più evidente e veramente tangibile. Concludo che l'uomo è costituzionalmente ed essenzialmente limitato; quindi non può essere legge a sé stesso, né ragion d'essere a sé stesso,

(1) Avevamo scritto queste modeste note quando ci è pervenuto il primo fascicolo, c. a., della « Riv. ital. per le scienze giuridiche », dove abbiamo letto un lungo articolo sulla *Oggettività e astrattezza nell'esperienza giuridica*, pag. 98-143: la lettura di quelle 45 pagine d'incomprensibili astruserie, che purtroppo sembrano oramai di moda tra i così detti filosofi, non ci fa davvero pentire di quanto abbiamo scritto. Noi vorremmo sapere che bisogno c'è di scrivere per non farsi capire; e vorremmo anche sapere perché nessuna pagina di Agostino, di Bonaventura, di Tommaso, di Suarez, di Taparelli, di Rosmini stesso è per noi impenetrabile e asfissiante come i giuochi pirotecnici di certi così detti filosofi, anche filosofi del diritto.

ma deve ripetere l'esser suo vivente pensante e operante essenzialmente limitato da una Causa superiore vivente pensante e operante essenzialmente illimitata, infinita, che è Dio. Dio, così, sorgente della natura umana delle limitazioni essenziali che sperimentiamo. E poiché operare è necessariamente tendere a qualche cosa, tendere a realizzare una concretezza che si chiama fine, è dal fine che l'operare trae la sua direttiva, cioè la sua norma, cioè la sua legge. E poiché ancora il fine attrae ed ha come ragione di causa sull'operante (causa finale) è pure manifesto che quella Causa superiore che sopra abbiamo vista non può avere, lanciando nell'essere l'uomo vivente pensante e operante, altro fine che Sé stessa, altra norma che la sua volontà, e che l'uomo non può avere altro fine che quella stessa Causa (la quale apparisce fine sotto altro aspetto ma è la stessa) e non può aversi nella di lui natura altra norma che il disegno e la volontà di quella Causa, e che anzi da essa unicamente debba ripetersi l'origine prima di ognuna di queste leggi mirabili che regolano l'armonia di tutte le cose; leggi che la scienza umana non crea ma trova e di cui gli incauti sperimentano a loro spese la logica irrefragabile.

3. L'uomo sincero ed onesto riconosce ed afferma (gli altri, pur conoscendola, non riconoscono né affermano) in sé questa legge congenita, fondamentale, naturale che lo dirige al suo fine, mentre pure in sé riconosce ed afferma la sua libertà, cioè la capacità di fare o di non fare certe cose o di farne in loro vece un'altra; certe cose, non tutte, ché nell'ordine fisico non lo può, anzi neppure nell'ordine logico, dove a meno che non rifletta, da certe premesse non può trarre che una conseguenza; anzi anche nell'ordine della volontà, quando si tratta della felicità suprema, sente di non esser libero di rinunciarvi.

Ma quando si tratta di altre... soddisfazioni minori (li chiamano fini secondarii) l'uomo sente la sua libertà di metterle in relazione con la felicità piena ed ultima, di sceglierle o meno per realizzare i suoi fini, il suo fine, quelli come mezzi a questo. Anche la libertà naturale dell'uomo è per noi un presupposto fondamentale del diritto processuale; dinanzi ad essa passar oltre, come spesso si suole, e poi sedere a scranna e magari dar giù botte da orbi, è una di quelle non rare... distrazioni, a cui da un certo tempo in qua vanno soggetti non pochi tra coloro che si dicon grandi, specialmente del gregge monistico, sia di quello del così detto positivismo, sia dell'altro, men fortunato, del così detto idealismo.

4. Se così è, se l'uomo è una realtà vivente pensante e operante da Dio creata per tornare a Dio vivendo una vita che da Dio stesso trae necessariamente la sua libertà e la norma fondamentale di questa sua libertà, è vero pure: *a*) che questa libertà è sacra e che nessuno la può togliere all'uomo, perché nessuno la può togliere a Dio; *b*) che la norma fondamentale di questa libertà, che è essenzialmente limitata, non può essere se non da Dio; *c*) che ogni altra norma potrà favorir questa, non ostacolare: or la libertà dell'uomo di tendere al suo ultimo fine, questo è il diritto; la norma che è a questa libertà come il binario, questa è la legge; la forza di questa norma, che è

forza morale, questa è l'obbligatorietà e la forza della legge, che nell'uomo si chiama dovere; e finché tutto questo si pensa allo stato naturale si ha il diritto naturale, la legge naturale, il dovere naturale.

5. Ma ognuno comprende che l'uomo nasce in famiglia, da una società che dicesi coniugale, e che nasce in società coi suoi genitori; questa è una esigenza naturale, che è quanto dire è volontà di Dio, è legge di natura; legge che ha il suo impero non solo nel mondo fisico e fisiologico, ma anche in quello superiore degli affetti e del dovere, ché fin dal primo momento un complesso di rapporti morali saldano la compagine di questa società primitiva che è la famiglia: rapporti che si traducono in doveri verso Dio, in diritti e doveri prima tra i genitori e poi tra questi e i figli e tra gli stessi figli.

6. Ognuno comprende che l'essere in più a camminare verso una meta per sé stesso non nuoce, anzi giova a raggiungerla, anche se ciascuno sente in qualche modo nuovi limiti alla sua libertà naturale: basta riflettere un poco per accorgersi che questi limiti avvantaggiano la libertà stessa, ne rendono più spediti e più sicuri i movimenti, la salvano dai pericoli ai quali la sua essenziale limitatezza potrebbe esporla.

Non è qui nostro compito mettere in luce i vantaggi della vita sociale, quando è nettamente intesa; ci basta solo averli accennati ed aver accennato che le limitazioni sono giustificate solo intanto inquanto aiutando la libertà naturale le facilitano e meglio assicurano il raggiungimento dell'ultimo fine, e che la prima società, la fondamentale, è la società domestica, e che la prima autorità sociale è il padre di famiglia, e il primo diritto, inquanto espressione e normalizzazione sociale della libertà individuale, nasce e vive nella famiglia, sotto la responsabilità dei genitori, anzi (ché il matriarcato va sempre più sfumando dal cielo scientifico) del padre di famiglia. Che è quanto dire che a lui per primo la natura impose l'ufficio (diritto e dovere) di guidare e dirigere ragionevolmente la libertà naturale dei figli e armonizzarla con le altre libertà nel piccolo mondo domestico e dentro il binario del diritto naturale. Nasce così sul diritto naturale il diritto positivo, come germinazione spontanea; sulla legge naturale la legge positiva; e mentre la prima si manifesta alla ragione come volontà creatrice e ordinatrice, di Dio, la seconda appare e si afferma come volontà sopravveniente di Dio o del padre di famiglia conforme alla prima, ma più esplicita in certi casi.

E quando più famiglie a meglio secondare lo sviluppo della vita, cioè della libertà operante dei singoli, si raggruppano in società più vaste, né i singoli né i padri di famiglia intendono rinunciare alla propria libertà naturale; sarebbe come rinunciare alla loro natura, rinunciare ad essere uomo: intendono invece (ed è la sola cosa che possano intendere) di vivere più sicuramente, più pienamente, di affermare più fecondamente nell'aiuto scambievole saggiamente ordinato, diretto, promosso, la vita, il pensiero, l'azione indirizzata al raggiungimento dell'ultimo fine che è la maggiore possibile felicità su questa terra e poi, per ineffabile dono di Dio, il possesso beatifico di Dio stesso nella vita eterna.

Sappiamo che queste cose non si scrivono più nelle opere di diritto, ma sappiamo pure che per questo chi le scrive è poi costretto ad aggirarsi in un labirinto di assurdità poco sincere, poco decorose e tutt'altro che oneste; e poiché anche per costoro il diritto non si concepisce se non si attacca a qualche cosa di assoluto, ecco che con una disinvoltura tutt'altro che edificante vi affermano che l'Assoluto è l'uomo, o è il popolo, o è lo Stato; senza riflettere che se l'Assoluto è l'uomo, cioè ogni uomo, addio tamburelli! regola di diritto diventa l'uomo, ogni uomo, anche l'assassino e il furfante, né il giudice sa in forza di che cosa, di quale assoluto possa condannarlo: quindi l'Assoluto non può essere un uomo, né l'uomo sorgente prima dei suoi diritti e dei suoi doveri. Ma se così è, diventa poco serio porre come assoluto il popolo, perché il popolo si fa con gli individui e... zero via zero... zero; una somma o una moltiplicazione di... monocoli non vi dà un uomo con due occhi. Ma allora diventa poco serio porre come Assoluto l'espressione organica di questo popolo e ci pare che menti così elette come si dice non capiscano cose tanto elementari; negare Dio e porre l'assolutezza dell'uomo singolo o popolo o Stato è per noi un assurdo. Noi siamo più logici; l'uomo è essenzialmente limitato, e perciò relativo, e perciò trae da Dio, unico assoluto, trascendente, personale, la sua vera ragion d'esser, quindi la sua ragion di operare, cioè la sua libertà (diritto) e la norma-limite della medesima (dovere), e da Dio ancora la naturale esigenza a svolgere ed affermare questa libertà essenzialmente limitata nella società, prima in quella iniziale, che è insopprimibile, cioè nella famiglia, poi, più completa, ma per ciò stesso più definita, nella società maggiore che è la città o nazione o patria: dove è esigenza pur essa naturale che regni ordine ed armonia; e per questa è essenziale che regni l'autorità, la cui espressione complessa e organica e completa si chiama Stato; quindi per noi il diritto, che pure emana dallo Stato ed è affermazione di un impero, ripete la sua forza da una sorgente ben più precisa e ben più elevata della semplice volontà dell'uomo, dalla esigenza cioè della natura nostra, e più precisamente dalla volontà creatrice di Dio.

E il diritto positivo per noi è la libertà naturale dell'uomo di tendere nella società perfetta (nazione, patria) all'ultimo fine temporale sotto l'impero della legittima autorità suprema (Stato). E la legge positiva è la norma che la suprema legittima autorità detta per dirigere armonicamente sulla base della legge naturale i suoi sudditi al supremo fine sociale. Ora si comprende come il nostro sia il vero realismo e insieme il vero idealismo, il vero e il solo positivismo possibile, poiché poggia sulla natura e attinge fino a Dio, e investe la legittima autorità di un mandato divino, senza del quale ogni base viene a mancare alla convivenza sociale, ogni garanzia alla vera libertà, ogni norma al diritto, ogni orientamento preciso alla vita.

S. V.

La Pasqua in Parrocchia [1].

Sotto il medesimo titolo « Perfice munus », nel numero 1° aprile u. s., p. 289, pubblica un articolo, non esitiamo a dirlo, veramente dotto, nel quale viene esaminata l'antica e la nuova disciplina in ordine all'obbligo di ogni fedele di far la Pasqua nella propria parrocchia. Dopo di avere esposta ampliamente l'antica disciplina, secondo la quale non poteva soddisfarsi al precetto della Comunione pasquale che nella propria chiesa parrocchiale, tranne che per un permesso del Parroco o del Vescovo, almeno presunto, o per privilegio o consuetudine opposta, viene ad esaminare la nuova disciplina contenuta nel canone 859, § 3: « *Suadendum fidelibus ut huic praecepto satisfaciant in sua quisque paroecia: et qui in aliena paroecia satisfecerint, curent proprium parochum de adimpleto praecepto certiorem facere* ».

Risulta evidente da questo canone, che la disciplina della Chiesa su questo punto è oramai mutata: non è più necessario per soddisfare al precetto il comunicarsi nella propria chiesa parrocchiale.

C'è però nel canone surriferito una frase che spiega la mente del legislatore: *suadendum fidelibus* che lo facciano nella propria parrocchia; frase che da molti è, o ignorata, o messa completamente in non cale. La Chiesa, avuto riguardo ai tempi mutati, non ha creduto più d'insistere sull'obbligo di comunicarsi a Pasqua nella propria parrocchia, ma ha espresso il suo vivo desiderio che ciò avvenga; ed ha *ordinato: suadendum fidelibus*, che non si dia solamente un consiglio, ma si faccia *opera di persuasione* perché tutti vadano ad adempiere il precetto nella propria parrocchia. E qui non possiamo che lodare l'efficacia con cui l'articolista, deplorando come da tanti non si sia data nessuna importanza a quest'ordine tassativo della Chiesa: *suadendum fidelibus*, spiega che a quest'opera di persuasione son tenuti, oltre che i parroci, tutti coloro che insegnano il catechismo nelle scuole o nelle chiese, i predicatori, i confessori, i direttori spirituali, i rettori di chiese, quanti, in una parola, esercitano influenza sui fedeli.

Ma che cosa voglion dire le parole: *in sua quisque paroecia?* Significa qui la parola *paroecia* la chiesa parrocchiale, oppure il territorio parrocchiale?

Nell'uso comune si dà alla parola, secondo i casi, l'uno e l'altro significato. L'egregio articolista, pur affermando, che alcuni autori, come il De Luca, intendono la chiesa parrocchiale, dice che qui deve piuttosto intendersi il territorio parrocchiale, e vuol provare la sua tesi con l'autorità del Codice; infatti il Codice usa la parola *paroecia* quando vuole intendere il territorio parrocchiale (can. 216, § 1 e 3), quando invece vuole intendere la chiesa parrocchiale usa costantemente le parole *ecclesia paroecialis* (can. 609, § 3, 774, 1665, § 3 ecc.). Secondo lui, adunque, la mente del legislatore sarebbe che la Comunione pasquale si riceva *nel territorio della propria parrocchia,*

(1) Questa nota attende fin dal maggio dell'anno scorso di essere pubblicata; non è tuttavia invecchiata. La dottrina in essa propugnata ci trova pienamente consenzienti [*N. d. D.*].

dunque in qualunque chiesa, anche di regolari, in qualunque oratorio pubblico, o anche privato, dovunque si possa celebrare la Messa e distribuir la Comunione, purché sia nell'ambito del territorio della propria parrocchia. E conforta la sua tesi con l'autorità del Vermeersch: «Verba *in propria paroecia* per se ampliorem vim habent quam *in ecclesia paroeciali*, praesertim cum opponantur satisfactioni *in aliena paroecia*, quae sane ex ipsa § 1, ubi nullus locus praecepto implendo definitur, de omni alienae paroeciae oratorio intelligitur».

Le ragioni sono veramente solide e giuridiche, tanto più perché addotte dal chiarissimo Vermeersch, alla cui autorità professiamo il massimo rispetto. Ci sia lecito però fare alcune osservazioni.

A qual fine la Chiesa vuole che si faccia opera di persuasione presso i fedeli perché adempiano il precetto dell'annua Comunione nella propria parrocchia? Evidentemente allo stesso fine pel quale nell'antica disciplina veniva stabilito che non si potesse soddisfare il precetto che nella propria chiesa parrocchiale, cioè per potere mettere un contatto tra parroco e parrocchiani, perché il pastore conosca le sue pecorelle e sappia quali dei suoi parrocchiani adempiono il precetto pasquale e quali no. E che sia questo il fine si rileva dalla seconda parte dello stesso paragrafo, cioè dall'obbligo dato a coloro che non si sono comunicati in parrocchia di far sapere al parroco che hanno adempito il precetto.

Il Vermeersch opina che oramai il fine di questa legge sarebbe il buon esempio: «ut comunione in proprio domicilio facta ceteris incolis bonum exemplar detur»; ma allora che senso hanno le parole: *et qui in aliena paroecia satisfecerint, curent proprium parochum de adimpleto praecepto certiorem facere?* Se si ammette esser questo il fine della legge, che il pastore conosca le sue pecorelle, queste parole han senso, perché così il parroco verrà a conoscere o *de visu*, o per loro testimonianza quali dei suoi parrocchiani hanno adempito il precetto. Ma se si ammette come fine il buon esempio, queste parole non hanno senso; perché in che cosa gioverà al buon esempio dei parrocchiani il far sapere al parroco di avere adempiuto il precetto in altra parrocchia, se i parrocchiani non ne sapranno niente?

Ed ancora: se *in sua quisque paroecia* significa nell'ambito del territorio della sua parrocchia, potendosi benissimo ricevere la Comunione pasquale anche in quelle chiese della parrocchia in cui il parroco non va, p. e., in chiese di Regolari, in un pubblico, ed anche in un privato oratorio, perché devono farne consapevole il parroco solo coloro che adempiono il precetto in altra parrocchia, e non anche coloro che lo adempiono bensì in territorio proprio parrocchiale, ma là dove il parroco non va, se gli uni e gli altri lo adempiono *inscio parocho?*

Non basta. Anche ammesso come fine il buon esempio, come mai si raggiunge questo fine da coloro che si comunicano in qualche oratorio pubblico o semipubblico, p. e., in un istituto, in un seminario, peggio in un oratorio privato?

Riassumendo: o si ammette come fine della legge che il parroco conosca quali dei suoi parrocchiani abbiano adempito il precetto e quali no, ed allora

nelle parole *in sua quisque paroecia* deve intendersi la chiesa parrocchiale, non già il territorio, e si spiega benissimo anche l'obbligo dato a quelli che l'avessero adempito fuori la chiesa parrocchiale di farne consapevole il parroco; o si ammette che il fine della legge sarebbe il buon esempio, ed allora può bene intendersi nelle parole *in sua quisque paroecia* il territorio parrocchiale, non si comprenderebbe però a che gioverebbe al buon esempio, che quelli che soddisfano il precetto in altra parrocchia lo facciano sapere solamente al parroco, né si comprenderebbe perché debbano farglielo sapere solamente coloro, che lo adempiono in altra parrocchia, e non anche coloro, che, pur adempiendolo nel medesimo territorio parrocchiale, lo adempiono in qualche oratorio semipubblico o privato, che perciò non hanno nulla fatto per la edificazione dei parrocchiani.

Riteniamo adunque che intendendo nelle parole *in sua quisque paroecia* la chiesa parrocchiale, si allaccia la nuova disciplina all'antica, s'intende bene lo spirito della legge, che informerebbe tutte le parti di essa; avvicinare i parrocchiani al parroco, o col ricevere la Comunione pasquale sotto gli occhi di lui, o fargli sapere che si è ricevuta. Questa interpretazione è, secondo noi, la più logica.

Non nascondiamo la difficoltà, che viene dalle parole *in aliena paroecia,* per le quali si dà l'obbligo di render consapevole il parroco dell'adempito precetto solamente a coloro che l'hanno adempito in altra parrocchia, e non anche a coloro che l'hanno adempito in altra chiesa od oratorio della propria parrocchia. Ciò vuol dire semplicemente che la cosa è ancora *sub iudice,* perché le parole della legge presentano delle difficoltà, per togliere le quali crediamo non del tutto inopportuno che si provochi una decisione della Commissione Pontificia per la interpretazione del Codice.

Mons. Arcid. Filippo Dott. Interlandi.

Giurisprudenza rotale.

1. L'ultimo fascicolo degli « Acta Apostolicae Sedis », 10 marzo 1934, a p. 110 ss., porta la consueta recensione dell'attività giudiziaria svolta dall'alto tribunale nell'anno precedente. Brevi e laconiche note, pur così eloquenti per chi non si ferma alla corteccia delle cose; brevi cenni che darebbero materia ad ampie considerazioni se l'indole di questa rivista non ci costringesse invece a solo pochi brevissimi rilievi.

Occorre appena osservare che la Sacra Rota è un tribunale apostolico (can. 1597 e 1598) che ha la sua giurisdizione su tutto quanto il mondo e su tutto quanto può essere oggetto di giudizio ecclesiastico contenzioso o criminale per ragione dell'oggetto stesso o anche per ragione delle persone (can. 1552, 1553), eccettuate le cause riservate al Sant'Offizio (can. 247) e quelle riservate ai tribunali per i religiosi (can. 654, 668), e, beninteso, quelle che il diritto stesso (can. 1600) o una speciale disposizione del Santo Padre riservasse volta a volta ad un altro tribunale costituito o da costituire. Alla

Sacra Rota pertanto non giungono d'ordinario le questioni di carattere amministrativo né quelle che pur essendo per loro natura contenziose, vengono per consenso spontaneo delle parti risolte in via amministrativa. I decreti quindi degli Ordinarii dai quali per il canone 1601 non si dà ricorso alla Sacra Rota ma alle competenti Sacre Congregazioni, sono, a nostro avviso, solo i decreti con i quali si decide una questione di sua natura amministrativa, p. e., la rimozione di un parroco ai sensi dei canoni 2147 ss., o che dalle parti sia stata spontaneamente posta sulla via amministrativa ed ivi esaurita.

2. Ognun vede così quanto sia vasto il campo giurisdizionale della Sacra Romana Rota, che estensivamente abbraccia tutto quanto l'orbe cattolico e intensivamente tutti i giudizii ecclesiastici di carattere contenzioso o criminale, né solo quelli sulla nullità dei matrimonii, ma quelli ancora di natura patrimoniale che *ratione personae vel ratione obiecti* siano proprie del foro ecclesiastico o anche solo di misto foro.

Vero è che la Sacra Rota è per sé il tribunale ordinario di appello, ma giudica pure in prima istanza quelle cause che ad esso sono riservate dal canone 1557, § 2, e cioè le cause contenziose che toccano personalmente i vescovi residenziali o le persone morali ecclesiastiche, le quali non abbiano altro immediato superiore che il Romano Pontefice, e inoltre tutte quelle cause che di *motu proprio* o su domanda, il Santo Padre alla Sacra Rota affidasse. Infatti non è raro il caso che le parti stesse domandino che la loro causa venga fin dalla prima istanza trattata in Rota, sia perché il tribunale diocesano non vi è constituito o manca di personale ben formato, sia perché ragioni di prudenza consigliano talora di trattare la causa in un ambiente di maggiore serenità: su queste ragioni il Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica, che è come la Cassazione di tutto il mondo, fatte le opportune indagini, si pronuncia in favore o meno della chiesta commissione per la Sacra Rota (can. 1605, § 2). Di questo eccelso Tribunale molti ignorano persino il nome; né senza meraviglia abbiamo rilevato che l'altissima sua e delicatissima funzione è poco o nulla conosciuta non diciamo ai profani, ma ad avvocati, a giuristi, persino a magistrati ed a prelati.

Ma ora ci preme parlare della Sacra Romata Rota, e diciamo Romana perché un tribunale simile per privilegio apostolico era per il passato anche in qualche altra città, e rimane ancora in vita (almeno di nome, dacché le ultime vicende politiche laggiù pare travolgan le cose anche più sacre) la Rota Spagnuola, presso la Nunziatura di Madrid. Comunque nulla vietava e nulla vieta, per il canone 1569, che anche dalla Spagna le cause venissero in appello alla Sacra Romana Rota.

In seconda istanza la Sacra Romana Rota giudica tutte le cause giudicate da qualsiasi tribunale di primo grado e deferite in appello alla stessa Rota (can. 1599, § 1): quindi è che non di rado le parti, che sono sempre libere di scelta, trascurando i tribunali di appello inferiori, appellano direttamente alla S. Rota, e ciò specialmente quando il tribunale di primo grado è quello di una diocesi immediatamente soggetta alla Santa Sede o un tribunale metropolitano, non sembrando conveniente alle parti passare da una diocesi superiore ad una inferiore. Né fa difficoltà l'istruttoria suppletiva

che non di rado in sede di appello si manifesta necessaria od utile, dappoiché è risaputo che, dato l'ordinamento dei tribunali ecclesiastici, non occorre, ordinariamente, che le parti o i testi si costituiscano personalmente per l'interrogatorio dinanzi al tribunale giudicante, ma da questo vengono escussi a mezzo di delegati, su articoli da esso prestabiliti, nel luogo che agli interrogandi rimane più comodo.

Inoltre la Sacra Romana Rota giudica esclusivamente nella terza istanza e nelle ulteriori; la terza non è rara, dappoiché non avendosi ordinariamente la regiudicata se non dalla doppia sentenza conforme (can. 1902, 1°; gli altri casi sono piuttosto rari), anche le cause giudicate in seconda istanza da un tribunale di appello inferiore, con sentenza difforme, debbono per la terza, che tende alla necessaria sentenza conforme, pervenire alla Sacra Romana Rota. *A fortiori* ciò avviene per la restituzione in intero o per il beneficio di nuova udienza che venisse accordato sur una sentenza conforme del tribunale di appello: le istanze ulteriori dopo la terza si rendono possibili specialmente per i canoni 1903, 1905 e 1989 di cui qui sarebbe lungo discorrere.

3. Premessi tali cenni, che pure andavano premessi anche per rendersi conto di quello che siamo per dire, noteremo ancora che non tutte le cause introdotte presso la Sacra Romana Rota vengono finite con una sentenza, potendo ben esaurirsi in altri modi, p. e., con una transazione, per deserzione o decadimento, per perenzione; di tali cause nell'annua recensione si fa cenno in un elenco a parte, ma i decreti relativi, che pure investon talora eleganti questioni di diritto, non vengono poi pubblicati nel volume delle sentenze rotali. I volumi pubblicati dal ripristino della Sacra Romana Rota (1909) ad oggi sono 16, e arrivano a tutto il 1924.

Quale potente contributo questo venerando tribunale abbia dato in Italia alla evoluzione anche del diritto civile privato, pochi forse sanno tra i laici; ma va preso atto che finalmente anche tra essi qualche voce si sia levata per richiamare l'Italia alla gloria autentica delle sue tradizioni, delle quali nel rinnovamento della legislazione patria non si può non tenere gran conto.

Sarebbe interessante far uno studio statistico sull'attività della giurisprudenza rotale dalla data del suo ripristino dovuto alla sagace e ampia e profonda opera di restaurazione ideata dal santo Pontefice Pio XI, ma ci porterebbe troppo in lungo. Ci limitiamo a qualche accenno.

Le cause definite con vera sentenza del Sacro Tribunale nel 1933 sono **77**, quelle finite in altri modi **26**, un totale di **103**, mentre nel 1932 furono 60 sentenze, 29 provvedimenti diversi, in totale 89 cause, e nel 1931 si ebbero sentenze 62, altri provvedimenti 25, cause in totale 87; notiamo quindi un aumento nel totale ($87 < 89 < \mathbf{103}$) e nelle sentenze ($62 > 60 < \mathbf{77}$) non nei provvedimenti diversi definitivi ($25 < 29 > \mathbf{26}$).

Delle **77** sentenze definitive dell'anno scorso, 23 appartengono a diocesi sconosciute, 1 alla Spagna, 1 alla Germania, 1 al Belgio, 1 al Canadà, 2 alla Romania e 2 agli Stati Uniti, 3 all'Austria e 3 all'Asia Minore, 4 alla Polonia, 15 all'Italia e 17 alla Francia. Per l'Italia troviamo le diocesi di Aquila, Como, Novara, Orvieto, Trieste e Vicenza con una causa ciascuna e Roma con sette; ma va notato che da Roma prendono il nome tutte le cause

che in prima istanza vengono trattate presso il tribunale del Vicariato, al quale non è raro il caso che vengano deferite in prima istanza cause che *nativamente* apparterrebbero ad altre diocesi.

Se guardiamo all'oggetto della causa, tenendo presenti solo quelle decise con sentenze, abbiamo pel 1933 cause matrimoniali, cause d'altro genere 4; e in rapporto agli anni 1931 e 1932 rispettivamente le cause matrimoniali sono: $56 > 53 < 73$); aumento dovuto forse anche ad una maggiore consapevolezza, onde coloro che finora poco si preoccupano di regolare la loro posizione dinanzi alla Chiesa, ora invece se ne dànno doverosamente pensiero; e questo non è un male, ma un bene, perché è sempre un bene o almeno è minor male quando il malato si accorge di star male e si dà premura di guarire.

Le 73 cause matrimoniali dell'anno scorso sono state: una incidentale di lite finita, una di sola dispensa sul rato e non consumato, 7 di dispensa sul rato cumulato con la nullità, per difetto di consenso 1, condizione apposta 1, timore 1, impotenza dell'uomo 4; una non porta indicato l'oggetto, le altre sono cause di nullità, per amenza 1, per impotenza dell'uomo 1, o della donna 2, per condizione apposta 4, anche *contra bonum fidei* 2, *sacramenti* 3 e *prolis* 11, ma la gran maggioranza, 31, sono per violenza e timore! I Pastori di anime e i genitori traggano da tale doloroso rilievo opportuno ammestramento, sia per quanto riguarda il loro dovere di istruire su tale punto le anime, sia per quanto riguarda la tutela di quella libertà che se è sempre sacra perché dono di Dio, lo è particolarmente in tale argomento. Ed anche su un'altra cifra va richiamata la loro attenzione, quella delle cause di nullità per l'esclusione del *bonum prolis*; nessuna delle cause romane porta tale motivazione, ma non è detto che per questo si possa dormire sugli allori, dappoiché la necessità di lavorare intensivamente ed estensivamente per la formazione cristiana delle anime si fa dovunque ogni giorno più grave, quanto più varii, più complessi, più audaci, più violenti o più insidiosi sono gli attentati che si fanno alla coscienza cattolica del popolo. E sia onore per i sacerdoti d'Italia esser chiamati su questo elemento avanzato di trincea ove col patrimonio della fede e del costume si difende per la vita e per la morte il tesoro più sacro anche della Patria.

Beninteso che non tutte le sentenze sono state pronunciate per la nullità. A tal proposito non si insisterà mai abbastanza per far capire che una causa di nullità non è una causa di annullamento, e i professori e, peggio, i giudici laici, che ancora parlano di annullamento, non solo fanno poco onore a sé ed alla loro dottrina, ma non contribuiscono davvero, come pur dovrebbero, alla chiarezza di concetti, che è tanto necessaria in cosa tanto delicata. Compito del giudice ecclesiastico nella causa di nullità di matrimonio non è né può essere che uno, accertare se veramente risulti provato che il matrimonio di cui si discute *non fu* validamente contratto, se cioè consti veramente della *nullità*, cioè della non esistenza, di detto matrimonio: la sentenza ha un valore dichiarativo, nulla aggiunge, nulla toglie al valore dell'atto: nulla toglie, quindi se il giudice erra e dichiara nullo un matrimonio che invece è realmente valido, non per questo il matrimonio *diventa nullo*, non per questo

si scioglie; quod Deus coniunxit homo non separet. Nulla aggiunge, quindi, se il giudice errando sentenziasse *non constare* della nullità del matrimonio, ed esso fosse poi realmente nullo, *non diverrebbe valido* con tale sentenza negativa; e le parti che veramente fossero convinte dell'errore del giudice, non potrebbero in coscienza considerarsi come sposi.

Nelle sentenze matrimoniali per nullità giudicate l'anno scorso dalla Sacra Romana Rota ne abbiamo 29 affermative, cioè dichiaranti constare della nullità del matrimonio, nel caso, contro 41 negative, cioè dichiaranti *non constare*: e mentre le affermative sono per la maggior parte per le cause di violenza e timore, si ha invece una maggioranza di negative per l'esclusione del *bonum prolis*, poiché pur entro le supreme esigenze della verità e della giustizia, mentre le prime orientano l'animo del giudice verso la tutela della piena libertà dei contraenti, le seconde lo volgono decisamente alla tutela delle sorgenti stesse della vita.

Come si vede, questi che potrebbero sembrare aridi numeri, darebbero materia di ampie e feconde considerazioni per il giurista e per il sociologo, per l'uomo di pensiero e per l'uomo di azione, per l'uomo di governo e più ancora per il pastore di anime, nelle cui mani la Provvidenza ha posto il capo di tutte le fila di tutti i problemi individuali e sociali, religiosi e civili.

s. r.

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti del Sommo Pontefice Pio XI

(« A. A. S. », XXVI, 1934, 3).

Decretale: *Quidquid Immaculatae*, in data 8 dicembre 1933, per la canonizzazione della Beata Bernarda Soubirous.

Lettera apostolica: *Dei viventis militum*, in data 28 gennaio 1934, per la beatificazione dei Venerabili Servi di Dio Rocco Gonzales di Santa Cruz, Alfonso Rodriguez e Giovanni del Castillo.

Atti delle Sacre Congregazioni

S. Congregazione Concistoriale.

Decreto: *Habitis iam de more*, in data 6 marzo 1934, per domandare i voti per la canonizzazione dei Beati Giuseppe Benedetto Cottolengo, Conrado Parzham e Teresa Margherita Redi. — Provvista di chiese. — Come tribunale d'appello Monaco ha ottenuto Augusta, Birmingam Liverpool, S. Giovanni di Terra Nova Harbor Grace.

S. Congregazione dei Riti.

Florentina: *Decreto* (25 gennaio 1934) sui miracoli per la canonizzazione della Beata Teresa Margherita Redi del S. Cuore di Gesù. — *SS. Assunzione*: *Decreto* (25 gennaio 1934) sul dubbio di *tuto* per la beatificazione dei Venerabili Rocco Gonzales, Alfonso Rodriguez e Giovanni del Castillo. — *Florentina*: *Decreto* (18 febbraio 1934) di *tuto* per la canonizzazione della Beata Teresa Margherita Redi.

RECENSIONI (*)

C. Vromant, *Jus Missionariorum*; *Introductio et normae generales*. Louvain, Museum Lessianum, 1934. — Fr. 27.

Id., *De bonis Ecclesiae temporalibus* [2], ib. — Fr. 45.

L'opera dell'omai illustre A. fa così ancora un passo avanti; non diciamo che ha il suo coronamento perché attendiamo che egli con esperta sagacia illumini le altre zone del diritto canonico oltre al *De personis, De matrimonio, De bonis Ecclesiae temporalibus* di cui ha dato i trattati tanto meritamente apprezzati. Nel primo di questi che abbiamo sottocchio è tutta la parte fondamentale del diritto canonico missionario, e cioè oltre ai concetti generali (missioni, diritto missionario, sua storia, sue fonti, scienza e metodo) vi si trova una solida trattazione del diritto e dovere, nella Chiesa, di propagar la Fede, a cui tien dietro l'esame del libro I del *C. J. C.* in rapporto alle Missioni; esame che ci pare torni a ben utile complemento dei trattati di diritto, diremo così, comune. Il trattato *De bonis Ecclesiae temporalibus* è uno dei più completi che siano stati pubblicati su questa parte del *Codex* purtroppo finora quasi inesplorata. Non diciamo che tutte le difficoltà siano state felicemente superate, specie per quanto riguarda la parte civilistica, così varia, così vasta, così complessa. Ma chi queste difficoltà conosce per dura esperienza quotidiana, non può non compiacersi col chiarissimo A. dei felici risultati cui, per lo scopo, egli è giunto.

E. Mersch, S. J., *Le Corps Mystique du Christ*. Études de theologie historique, tom. I et II, Louvain, Museum Lessianum, 1933. — Fr. 60.

Fanno altamente onore, questi due bei volumi, non solo all'illustre A. ma alla *bella scuola* del « Museum Lessianum », perché con arte finissima e con logica rigorosa introducono lo studioso per le vie della storia nell'anima cristiana e nella vita intima della Chiesa, saremmo per dir primitiva. Ma la freschezza spontanea e la vita intensamente spirituale della Chiesa primitiva si disnoda qui e si sviluppa e si espande nei secoli posteriori, fino all'anima così profondamente mistica dell'Ollier, forse ancor troppo sconosciuto; e quest'anima della Chiesa è qui non in prospettiva, ma in azione, operante nel Corpo mistico di Cristo che è la Chiesa stessa. Opera questa di alto valore, storico, apologetico, dogmatico, morale, ascetico, alla quale non mancherà il più largo successo.

G. Buonocore, *Il « Titulus Canonicus »*. Storia e teoria: parte I, Napoli, E. M. Muca, 1933. — L. 25.

Non minor rigore logico e dovizia di fonti abbiamo ammirato in questo studio erudito, lucido, profondo, il cui titolo dice assai meno di quello che veramente contiene. Poiché discorrendo dei varii titoli dell'ordinazione, e ricercandone l'origine e le varie vicende storiche, sulla scorta delle fonti del diritto canonico universale e particolare e del diritto civile, romano, barbarico e franco, l'esperta guida vi introduce nel cuore di ardue e delicatissime questioni e saggiamente vi scorta dalla Chiesa nascente alla gerarchia episcopale, al sistema elettivo nei primi tempi della Chiesa, al ministero spirituale dei sacerdoti, ai varii gradi degli Ordini minori e maggiori, all'origine dei religiosi, alla comunione dei beni nella Chiesa nascente e così via. L'opera tornerà utile ai canonisti, ai teologi, agli storici, aggiungeremmo anche ai sacri oratori, quei pochi, almeno, che prendono sul serio il loro formidabile apostolato. Consiglieremmo volontieri, come cura, la meditazione di quest'opera a quanti vedono la Chiesa con le lenti affumicate di... razionalismo; non è scritta apposta per loro, ma un po' di verità storica non farebbe loro certamente male. Al bravo A. col nostro compiacimento esprimiamo la preghiera di darci presto il resto.

C. Callewaert, *Liturgicae institutiones.* Trac. I: *De sacra liturgia universim.* Ed. tertia, Brugis, Beyaert, belg. 5,00.

Salutiamo con vivo compiacimento la terza edizione di questo primo volume, della quale così il valente A. ci dice di aver rivisto tutto il trattato e inoltre « quaestiones nonnullas retractavimus et plenius discussimus, v. g. de liturgiae definitione, de cultus liturgici fructibus, de diversis occidentalibus liturgiis, tam in antiquo quam in medio aevo, de antiquo romano officio, de fontibus historiae liturgiae romanae, notatim de sacramentariis, antiphonariis, ordinibus romanis et Pontificali, de regulis monasticis etc. ». Noi ci limitiamo a compiacerci col solerte A. della meritata fortuna di questo volume che dal 1919 è giunto alla terza edizione; pari fortuna auguriamo al secondo volume sul breviario, uscito già dal 1924 e agli altri che attendiamo vivamente sul messale, sul rituale, sull'anno ecclesiastico, parendoci questa un'opera della quale né i liturgisti, né i canonisti, né i moralisti possano fare a meno.

P. L. Fanfani, *De confraternitatibus aliisque associationibus ordini ff. Praedicat. propriis.* Romae, ap. dom. general, 1934, lib. 12.

Chi non conosce oramai le doti del P. Fanfani? Ordine, chiarezza, brevità succosa, sicurezza e padronanza del soggetto che tratta si manifestano in questa sua nuova opera, la quale può fare il *pendant* con quella che in italiano ci ha dato il P. M. Coronata sui terziarii francescani. Premessa una trattazione sulle confraternite e le pie unioni in genere, scende ad esporre partitamente la natura, il fine, le origini storiche, il funzionamento, le prerogative della confraternita del SS.mo Nome di Dio, della Pia Unione dell'Opera Apost. di Gesù Cristo Operaio, delle confraternite della buona Prima Comunione e della Perseveranza, della nota e cara confraternita del SS. Rosario; segue l'Associazione del Rosario perpetuo, del Rosario vivente, del Rosario vivente tra i fanciulli, della soave e provvidenziale Milizia Angelica, e poi, in Appendice, la confraternita del SS.mo Sacramento. Quanto lavoro! Quanta messe che biondeggia e attende sempre nuovi operai! Quanto bene ci ha fatto la lettura di questo libro che è storia e teoria, ascetica e azione, diritto e vita!

S. Thom. Aquinatis, *In X lib. Ethicorum Arist. ad Nichomachum expositio.* Ed. novissima cura ac studio P. fr. A. M. Pirotta, O. P., litteris Rev.mi P. M. Gillet, Mag. Gen. O. P. commendata, Taurini, Marietti, 1934. — L. 30.

Alla base del diritto e della morale urge ricollocare l'etica, la sana e la vera, quella che da Aristotele a Tommaso, a Taparelli, a Prisco, a Cathrein, ha vivificato perennemente e vivifica le energie migliori della convivenza sociale. Per noi la crisi odierna è qui, tutta qui, nell'avere spostato l'asse fuori della morale perenne, quindi e *a fortiori* fuori della morale cristiana. Noi non vogliamo neppur sospettare che tra i professori di teologia morale uno solo ci sia che non abbia meditato questo libro; ma tra i professori di filosofia, e di filosofia morale ne abbiamo trovati più di quanti avremmo creduto e forse il numero crescerebbe se passassimo ai cultori di economia sociale e di economia politica. Nessuna meraviglia quindi del disorientamento e delle convulsioni. Torniamo ai grandi autentici, torniamo alle sorgenti pure, torniamo alle genuine glorie della patria nostra e della Chiesa. La nostra gratitudine sincera alla benemerita casa editrice e più al valente tomista di averci data una edizione nitida, corretta, economica, così ricca di sussidii didattici, come i quadri sinottici e il copioso indice alfabetico.

Direttore responsabile: D. Silvio Romani

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16